

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 774 DEL 24/06/2026

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 23 del 28/02/2026, coadiuvato dai Direttori:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| - dott. Flavia Dal Bosco | Direttore Amministrativo |
| - dott. Viviana Coffele | Direttore Sanitario |
| - dott. Felice Alfonso Nava | Direttore dei Servizi Socio-Sanitari |

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

CCNL TRIENNIO 2022-2024 PERSONALE DEL COMPARTO SANITA'- AGGIORNAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DEFINITIVA DEI FONDI CONTRATTUALI PER L' ANNO 2023, RIDETERMINAZIONE FONDI ANNO 2024 E ANNO 2025; QUANTIFICAZIONE PROVVISORIA FONDI ANNO 2026.

Note per la trasparenza: Con il presente provvedimento si intende procedere all'aggiornamento dei fondi contrattuali per l'anno 2023, alla rideterminazione dei fondi anno 2024 e 2025 e alla quantificazione provvisoria degli stessi per l' anno 2026 - Area del personale del Comparto.

Il Direttore di UOC Gestione Risorse Umane

Premesso

- che dal 1° gennaio 2017 è stata costituita con L. Regione Veneto n. 19/2016 l'Azienda Ulss 9 Scaligera derivante dall'accorpamento nella ULSS 20 di Verona delle disciolte Ulss n. 21 di Legnago e n. 22 di Bussolengo;

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1399 del 04/11/2025 si è provveduto ad aggiornare la consistenza dei fondi contrattuali definitivi per l'anno 2023, a determinare in via definitiva i fondi per l'anno 2024 e a quantificare in via provvisoria la consistenza degli stessi per l'anno 2025 per il personale del Comparto; la determinazione dei suddetti fondi è stata certificata dal Collegio Sindacale in data 23/10/2025;

Considerato che in data 27/10/2025 è stato sottoscritto il CCNL del personale del Comparto per il triennio 2022 – 2024 che ha previsto un incremento dei fondi aziendali secondo le indicazioni di cui agli artt. 63 e 64 dello stesso;

Vista la DGRV n. 1010 del 02/09/2025 e il successivo DDR n. 133 del 23/09/2025 che ha disposto l'assegnazione in via definitiva delle risorse regionali di cui alla L.R. 29/10/2024, n.26 destinate al personale in parte a Welfare Integrativo e in parte all'incremento dei fondi contrattuali;

Visto la DGRV n. 83 del 25/02/2026 con cui la Regione Veneto ha ripartito per il periodo 1 giugno 2023 – 31 dicembre 2026 le risorse di cui all'art.1, comma 293 della L.234/2021 e s.m.i. destinate al personale del Comparto Sanità operante nei servizi di pronto soccorso;

Considerate le disposizioni del Decreto Regionale n. 50 del 26.04.2021 relativamente all'art.11, comma 1, del Decreto Legge 30.04.2019, n.35 (cd "Decreto Calabria") convertito nella Legge 25.06.2019, n.60 e s.m.i. secondo le quali a decorrere dal 2019 il limite definito dall'art. 23, comma 2, del d.lgs 27 maggio 2017, n.75 è adeguato in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore pro-capite dei fondi riferito all'anno 2018 e che, per l'anno 2024 e 2025, sono stati presi a riferimento gli incrementi comunicati dalla Regione Veneto con e-mail del 12/03/2026. Per l'anno 2026 in via provvisoria è stato preso a riferimento il valore

Il Proponente: Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane dott. Flavia Naverio

indicato per l'anno 2025;

Visto il DL. 25 maggio 2017 n. 75, art.23, comma 2 che recita: "...omissis.... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere da tale data l'art. 1, comma 236, della legge 28/12/2015 n. 208 è abrogato (riduzione dei fondi in proporzione della riduzione del personale);

Visto l'art. 11, comma 1, lett. a), del D.L. 14/12/2018, n. 135, convertito, con modificazioni, nella Legge 11/02/2019, n. 12, il quale prevede che: "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico";

Preso atto di quanto disposto nell'Accordo aziendale ex art. 47 L. n. 428/1990 sottoscritto da Codesta Azienda e da Azienda Zero con le organizzazioni sindacali territoriali in data 10.09.2018, sul trasferimento di personale e di risorse;

Vista altresì la comunicazione di Azienda Zero prot. n. 5518 del 25/02/2022 contenente gli importi di riduzione dei fondi del Comparto per l'anno 2022 e che con tale riduzione l'ammontare della riduzione complessiva entra a regime;

Considerato che nella determinazione dei Fondi si è tenuto conto delle riduzioni previste dall'art. 6 bis del D.lgs 165/2001, relative alle esternalizzazioni in corso del servizio stipendi SAI, del servizio data entry, call center, front office in estensione al servizio CUP, servizi amministrativi presso sportelli distrettuali, servizi di trasporto sanitario e del servizio di pap-test per conto dell'UOC Anatomia Patologica di San Bonifacio;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'aggiornamento della consistenza definitiva dei Fondi contrattuali per l'Area personale del Comparto per l'anno 2023; alla determinazione in via definitiva i Fondi contrattuali per l'Area personale del Comparto per gli anni 2024 e 2025 e alla quantificazione in via provvisoria della consistenza degli stessi per l'anno 2026 secondo gli importi e per le motivazioni riportate nella Relazione Tecnico Finanziaria allegata;

Viste le risultanze della Relazione Tecnico-Finanziaria per la determinazione dei fondi contrattuali del personale dipendente del Comparto per gli anni 2024, 2025 e per la determinazione provvisoria degli stessi per l'anno 2026 così come definita dall'UOC Gestione Risorse Umane;

Vista altresì la prescritta Certificazione di contabilità economico-finanziaria espressa dal Collegio Sindacale in data 16/06/2026;

Dato atto che i suddetti fondi rispettano il vincolo di cui al citato art. 23 del D.Lgs n.75/2017 e che l'importo delle risorse di cui trattasi, oltre ai relativi oneri riflessi ed Irap sono stati inseriti negli appositi conti economici dei Bilanci delle rispettive annualità;

Preso atto che si dovrà procedere, dopo l'approvazione, alla pubblicazione del presente provvedimento nelle forme previste dalla legge e all'invio dell'atto alle rappresentanze aziendali delle OO.SS. dell'area di riferimento;

Vista e richiamata la Legge 4 marzo 2009, n. 15, il D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150, la Legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i., la Legge 6 agosto 2008, n. 133, la Legge 28 dicembre 2015 n.208, il D.lgs 27 maggio 2017, n.75, il D.L. n.135 del 14/12/2018 convertito in data 11/02/2019 nella Legge n.12 e la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 19 luglio 2012, n. 25 per le disposizioni afferenti alla contrattazione decentrata;

Per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno procedere all'aggiornamento della consistenza definitiva dei

Il Proponente: Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane dott. Flavia Naverio



Fondi contrattuali per l'Area personale del Comparto per l'anno 2023, alla determinazione in via definitiva dei Fondi contrattuali per l'Area personale del Comparto per gli anni 2024 e 2025 e alla quantificazione in via provvisoria della consistenza degli stessi per l'anno 2026 secondo gli importi di cui alla relazione tecnico finanziaria allegata e, conseguentemente, proporre il seguente provvedimento;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

- 1) di prendere atto di tutto quanto esplicitato in premessa e che in questa sede si intende integralmente richiamato;
- 2) di aggiornare la consistenza dei Fondi contrattuali definitivi per l'Area personale del Comparto per l'anno 2023, di determinare in via definitiva i Fondi contrattuali per l'Area personale del Comparto per gli anni 2024 e 2025, e di quantificare in via provvisoria la consistenza degli stessi per l'anno 2026 secondo gli importi di cui alla relazione tecnico finanziaria allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di precisare che l'importo delle risorse di cui trattasi, oltre ai relativi oneri riflessi ed Irap sono contabilizzati all'interno del costo del personale negli appositi conti economici dei Bilanci delle rispettive annualità;
- 4) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nelle forme di legge e l'invio dello stesso alle rappresentanze aziendali delle OO.SS. dell'area di riferimento.

Il Direttore Sanitario
dott. Viviana Coffele

Il Direttore Amministrativo
dott. Flavia Dal Bosco

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Felice Alfonso Nava

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pietro Girardi

Prot. n. 105015

Verona, 10 GIU. 2026

PERSONALE DEL COMPARTO SANITA'

Relazione illustrativa tecnico – finanziaria, ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs. n. 165/2001 e in conformità alla circolare n. 25 del 19.07.2012 del Ministero dell'Economia e Finanze

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA RELATIVA A: AGGIORNAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DEFINITIVA DEI FONDI CONTRATTUALI PER L'ANNO 2023, RIDETERMINAZIONE FONDI ANNO 2024 E ANNO 2025; QUANTIFICAZIONE PROVVISORIA FONDI ANNO 2026. AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO.

PREMESSA

Con la presente relazione si procede a:

- aggiornare la consistenza dei Fondi contrattuali per il personale del Comparto relativi all'anno 2023 approvati in via definitiva e consolidata con delibera del Direttore Generale n. 1399 del 04/11/2025 per la sola componente incrementata delle risorse di cui all'art. 1, comma 293 della L.234/2021 e s.m.i. destinate al personale del Comparto Sanità operante nei servizi di pronto soccorso. Con DGR n.83 del 25/02/2026 la Regione Veneto ha ripartito per il periodo 1 giugno 2023 – 31 dicembre 2026 tra le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, secondo quanto convenuto nel verbale di confronto tra l'Amministrazione regionale e le OOSS del Comparto Sanità del 29 gennaio 2026, le risorse al netto degli oneri riflessi, per il riconoscimento al personale avente titolo, dell'indennità di pronto soccorso. Per l'anno 2023 l'importo assegnato è aggiuntivo rispetto alla quota già assegnata con DGR n.1639 del 19 dicembre 2022 ed è pari ad euro 126.605,00. Tale importo incrementa il fondo art. 103 del Ccnl 02.11.2022 - Premialità e condizioni di lavoro. Nella tabella che segue viene dettagliato il valore precedente ed attuale del fondo art. 103 Ccnl 02.11.2022.

Fondo art. 103 Ccnl 02.11.2022 - anno 2023 Delibera DG n.1399/2025				
A	Art.103 ccnl 02.11.2022	Comma 8	Riparto tra le Aziende delle risorse di cui all'art. 1, c. 293 della L. 234/2021 (risorse assegnate da tabella G allegata al CCNL 2019-2021)(rif. DGRV 1639/2022)	384.910,30
Fondo art. 103 Ccnl 02.11.2022 - anno 2023 AGGIORNATO				
B	Art.103 ccnl 02.11.2022	Comma 8	Riparto tra le Aziende delle risorse di cui all'art. 1, c. 293 della L. 234/2021 (risorse assegnate da tabella G allegata al CCNL 2019-2021) (rif. DGRV 1639/2022 e DGRV 83/2026)	511.515,30
c =(A-B) differenza				126.605,00

In base a quanto sopra esposto consegue che l'importo liquidabile dei fondi anno 2023 è pari a euro 22.934.289,54 per il fondo art.102 del Ccnl 02.11.2022 ed a euro 16.665.147,57 per il fondo art.103 del Ccnl 02.11.2022. (Si vedano allegati 1 e 2).

- rideterminare i fondi per l'anno 2024 e anno 2025, approvati in via provvisoria con Delibera del Direttore Generale n. 1399 del 04/11/2025 per effetto degli incrementi del CCNL 27/10/2025 e delle nuove comunicazioni regionali in ordine al DL 35/2019 (Decreto Calabria) e alle risorse per l'indennità di pronto per i compensi SPISAL;
- determinare in via provvisoria i fondi relativi all'anno 2026.

Il sistema di costituzione ed utilizzo dei fondi aziendali dall'anno 2023 è definito dagli artt. 102 e 103 del CCNL del personale del Comparto sottoscritto il 02 novembre 2022 per il triennio normativo ed economico 2019 – 2021.

I nuovi Fondi istituiti dall'anno 2023 sono denominati:

- 1) Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali – (Art. 102 Ccnl 02.11.2022);
- 2) Fondo premialità e condizioni di lavoro – (Art. 103 Ccnl 02.11.2022).

Nei nuovi Fondi di cui agli artt. 102 e 103 confluiscono, in un unico importo, nei valori consolidati nell'anno 2022, come da Certificazione acquisita dal Collegio dei Revisori, le risorse dei precedenti fondi "Fondo condizioni di lavoro e incarichi" e "Fondo premialità e fasce" di cui agli artt.80 e 81 del CCNL 21/05/2018, secondo i criteri e le modalità ivi indicati e di seguito rappresentati. La presente determinazione è definitiva per l'anno 2023 e 2024 e provvisoria per il 2025 e 2026 e sarà eventualmente oggetto di modifiche ed integrazioni nel caso si rendesse necessario procedere in tal senso.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 02/11/2022 per il personale del Comparto Sanità – triennio 2019-2021- ha previsto un incremento dei precedenti Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art.80 e Fondo premialità e fasce di cui all'81 Ccnl 21/05/2018, secondo le indicazioni di cui all'art.101.

Il nuovo Contratto Collettivo di lavoro sottoscritto il 27/10/2025 per il triennio normativo ed economico 2022-2024 per il personale del Comparto Sanità, ha confermato le modalità di costituzione e di utilizzo dei due Fondi aziendali di cui agli artt. 102 e 103 del Ccnl 02/11/2022 con le integrazioni di cui agli artt. 63 e 64 del Ccnl 27/10/2025.

Per la determinazione dei fondi, si è tenuto conto di quanto previsto dall'art. 23, c. 2 del DLgs. 75/2017 che stabilisce che *"...Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato..."*.

Per effetto di tale disposizione quindi, l'anno 2016 rappresenta il limite di spesa che a partire dalla determinazione dei fondi aziendali dall'anno 2017 non può essere superato.

Si evidenzia tuttavia che l'art. 11, comma 1, lett.a del D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 convertito in L. n.12 del 11/02/2019 prevede che *"...il limite di cui all'art. 23, c.2 del d.lgs 25 maggio 2017, n.75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165...omissis..."*.



Sono state considerate le disposizioni del Decreto Regionale n. 50 del 26.04.2021 relativamente all'art.11, comma 1, del Decreto Legge 30.04.2019, n.35 convertito nella Legge 25.06.2019, n.60 e s.m.i. (conversione in legge del Decreto Calabria) secondo cui a decorrere dal 2019 il limite definito dall'art. 23, comma 2, del d.lgs 27 maggio 2017, n.75, è adeguato in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2022 secondo le indicazioni impartite dalla Regione con nota n.199793 del 03.05.2022, l'adeguamento "provvisorio" dei fondi contrattuali in rapporto alla variazione di personale in servizio sarebbe da quantificarsi in conformità alla metodologia indicata nel parere MEF 179877/2020 qualora in relazione al piano triennale di fabbisogni di personale (PTFP) e alle collegate previsioni delle assunzioni e delle cessazioni, si preveda un incremento di personale. L'Amministrazione regionale a seguito delle verifiche che saranno fatte sulla base dei dati del Conto Annuale in merito all'andamento delle assunzioni e delle cessazioni intervenute nel corso degli anni di riferimento, rideterminerà in via definitiva l'ammontare dell'incremento dei fondi (sempre con la metodologia dei cedolini stipendiali). Con nota prot.n. 183482 del 09/04/2025 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, la Regione Veneto ha ricalcolato le quote relative all'anno 2023 a seguito della pubblicazione delle tabelle del Conto Annuale 2023, congruendo rispetto alla comunicazione precedente (nota prot. 161235 del 29/03/2024). Con e-mail in data 12/03/2026 ad oggetto: "Comunicazione dati relativi al personale per la predisposizione del bilancio anno 2025", la Regione Veneto ha comunicato gli importi a saldo anno 2024 (da tabelle del conto annuale 2025) e le quote provvisorie per l'anno 2025 relative al personale aggiuntivo rispetto al personale in servizio alla data del 31.12.2018 da imputare sui fondi contrattuali dell'anno medesimo. L'importo di tale incremento, che è da considerarsi provvisorio e suscettibile di variazione, è complessivamente pari ad euro 3.484.332,86 che sono stati ripartiti in proporzione rispetto ai valori consolidati del fondo art.102 (euro 2.925.886,09) e del fondo art.103 (euro 1.458.446,69). Tale valore è stato esposto provvisoriamente anche per l'anno 2026.

La determinazione di fondi aziendali tiene conto della riorganizzazione SSR del Veneto ex L.R. n.19/2016 e dei successivi protocolli di intesa siglati dalla Direzione Generale della Sanità e dalle OO.SS. regionali per armonizzare le disposizioni ed ottemperare al disposto regionale. Nello specifico si è proceduto all'unificazione dei fondi delle tre ex Aziende Sanitarie confluite nell'Azienda ULSS 9 Scaligera.

Dal primo gennaio 2018, secondo quanto disposto nell'accordo aziendale ex art. 47 L. n. 428/1990 sottoscritto da Azienda Zero, da Codesta Azienda e dalle organizzazioni sindacali del Comparto Sanità in data 10.09.2018, si è proceduto alla riduzione dei fondi contrattuali secondo il criterio di gradualità. Come da comunicazione di Azienda Zero per l'anno 2022 (nota n.5518 del 25/02/2022) l'ammontare della detrazione complessiva entra a regime. Il processo di costituzione dei fondi di Azienda Zero del personale del comparto è concluso: l'importo complessivo dei trasferimenti a carico di questa Ulss 9 Scaligera ammonta ad euro 301.000,00 (euro 152.000,00 + euro 149.000,00 rispettivamente parte a) e parte b) dell'accordo aziendale del 10/09/2018). L'importo di euro 152.000,00 grava sul fondo così come l'importo di euro 149.000,00. Si provvede pertanto alla prevista riduzione e si rinvia l'eventuale compensazione della quota b) ai provvedimenti che saranno emanati in merito.

Sono state effettuate le decurtazioni previste dall'art. 71 c. 1 della L. 133/2008 che rappresentano economie di bilancio. Per l'anno 2026, non avendo dati disponibili, tale decurtazione sarà determinata solo a consuntivo.

In relazione a quanto previsto dall'art. 6 bis del D.lgs 165/2001 e s.m.i, sono state effettuate le riduzioni temporanee dei fondi contrattuali relative alle esternalizzazioni in corso per i servizi:

- servizio stipendi SAI attivato dal 1.9.2018;
 - servizio di data entry, call center, cassa, servizi amministrativi presso sportelli distrettuali, front office in estensione al servizio CUP;
 - servizio di trasporto sanitario soccorso ed emergenze;
 - servizio di pap-test per conto dell'UOC Anatomia Patologica di San Bonifacio.
- Il valore complessivo della decurtazione anno 2024 è pari a euro 71.56,00, per l'anno 2025 è pari a euro 65.924,02. Per l'anno 2026 l'importo della decurtazione è stato stimato in via provvisoria sulla base dell'importo relativo all'anno 2025. Nel proseguo della Relazione saranno esplicitate le modalità di calcolo.

Si richiama l'art. 103 comma 5 lett. D) del CCNL 02/11/2022 che prevede che "Il Fondo di cui al presente articolo – fondo premialità e condizioni di lavoro- può essere incrementato, con importi variabili di anno in anno delle altre risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo". Si è provveduto ad integrare i fondi anno 2024 e 2025 relativamente alle seguenti disposizioni:

-Risorse provenienti dal riparto delle sanzioni di cui al D.Lgs. 758/1994 e Legge Regionale n. 23/2007 così come modificata dalla L.R. n. 1/2020 in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75";

Con accordo sottoscritto definitivamente in data 20.01.2025, recepito con delibera del Direttore Generale n.288 del 05.03.2025 per l'anno 2024, e con accordo sottoscritto definitivamente in data 16/02/2026 recepito con delibera del Direttore Generale n. 281 del 26/02/2026 per l'anno 2025, sono stati definiti criteri in merito all'utilizzo della quota delle sopracitate risorse. Tali risorse sono assegnate in deroga al limite di spesa di cui all'art.23, c.2, Dlgs 75/2017.

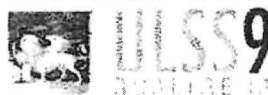
Per quanto riguarda i fondi provvisori dell'anno 2026 non sono stati incrementati con le risorse provenienti delle sanzioni di cui al D.Lgs. 758/1994 e Legge Regionale n. 23/2007 così come modificata dalla L.R. n. 1/2020 in quanto non sono ancora state ripartite a livello di contrattazione integrativa le somme a disposizione.

Si procederà con successivo aggiornamento all'integrazione del fondo premialità e condizioni di lavoro anche per quanto attiene gli incentivi tecnici di cui all' art. 113, D.lgs. n.50/2016, incentivi funzioni tecniche in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75":

Con DGR n.1010 del 2 settembre 2025, la Regione Veneto, a seguito della sottoscrizione di verbali di confronto con le organizzazioni sindacali regionali rappresentative del Comparto Sanità e dell'Area Sanità, ha autorizzato le Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale ad incrementare i fondi contrattuali per il periodo 2025-2027 a seguito della ripartizione delle risorse regionali di cui alla L.R. 29 ottobre 2024, n.26. Con la medesima DGR sono stati stabiliti i criteri di distribuzione e determinati gli indirizzi per la contrattazione integrativa riguardo l'utilizzo delle risorse.

Con successivo Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n.133 del 23 settembre 2025 sono state assegnate in via definitiva le risorse destinate al personale, in parte a Welfare integrativo e in parte all'incremento dei fondi contrattuali. Per l'anno 2025 e 2026 si è provveduto ad incrementare il Fondo premialità e condizioni di lavoro di un importo complessivo pari ad euro 1.600.746,00, di cui euro 1.472.450,00 per l'erogazione della quota Welfare integrativo, attraverso la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale, ed euro 128.296,00 da destinare a fondi contrattuali.

Nel verbale di confronto regionale di cui alla citata DGR 1010/2025 relativo al personale del comparto è stato previsto che le rappresentanze sindacali a livello aziendale cercheranno di garantire la medesima quota altresì al personale appartenente ai ruoli professionale, tecnico e amministrativo, anche utilizzando eventuali risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione di cui all'art.16, comma 4 e 5 del



D.L.06/07/2011, n.98, convertito nella L. 15/07/2011 n.111 e, o, con altre modalità previste in sede di contrattazione integrativa. Con l' accordo aziendale sottoscritto in data 27/10/2025, sono state destinate le somme residue del fondo premialità e fasce relative agli anni 2018-2023, che integrano il fondo presente fondo per l' anno 2025.

Con DGRV n.83 del 25/02/2026 la Regione Veneto ha ripartito per il periodo 1 giugno 2023 – 31 dicembre 2026 tra le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, secondo quanto convenuto nel verbale di confronto tra l'Amministrazione regionale e le OOSS del Comparto Sanità del 29 gennaio 2026, le risorse di cui all'art. 1, comma 293 della L.234/2021 e s.m.i. destinate al personale del Comparto Sanità operante nei servizi di pronto soccorso, per il riconoscimento al personale avente titolo, dell'indennità di pronto soccorso. Tali risorse sono destinate ed incrementano il fondo premialità e condizioni di lavoro.

Vengono riepilogati di seguito, gli importi dei fondi del personale dell'area del Comparto del SSN per l'anno di riferimento 2016 (limite di spesa) recepiti con delibera del Direttore Generale n. 380 del 04.05.2017 considerati come sintesi della costituzione dei fondi delle tre ex aziende sottoposti a certificazione (valori espressi in euro al netto delle decurtazioni ex art.71 c.1 L.133/2008 e al netto delle originarie risorse "non utilizzabili" di cui all'ex art.19 Ccnl 19.4.2004 pari a euro 970.069,43).

Fondi Aziendali CCNL 31.07.2009	2016 (limite di spesa)
Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno - Art.7 CCNL 31.07.2009	8.230.721,63
Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali - Art. 8 CCNL 31.07.2009	6.065.504,40
Fondo per il finanziamento delle fasce retributiva, delle posizioni organizzative, del valore comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica - Art.9 CCNL 31.07.2009	16.804.682,85
Ammontare risorse	31.100.908,88

Tabella per verifica limite d.lgs 75/2017 art.23 c.2 e applicazione art. 11 c. 1 DL 35/2019 conv. in L. 60/2019.

L'Ammontare delle risorse è espresso al netto delle decurtazioni previste dall'art.71 c.1 della L.133/2008, di eventuali valori decurtati per le esternalizzazioni e dei valori collegati ai trasferimenti ad Azienda Zero.

Le somme così determinate sono state integrate dei fondi previsti dall'art. 11 comma 1 del DL 35/2019 conv. in L. 60/2019:



Fondi Aziendali	2023	2024	2025	2026
Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali – Art.102 CCNL 02.11.2022 – Art. 63 CCNL 27/10/2025	20.816.822,53	21.098.921,80	21.151.759,00	21.179.360,08
Fondo premialità e condizioni di lavoro – Art.103 CCNL 02.11.2022 – ART.64 CCNL 27/10/2025	14.002.169,00	15.100.355,41	17.529.892,70	17.150.024,88
Totale fondi	34.818.991,53	36.199.277,21	38.681.651,70	38.329.384,96
Di cui somme non soggette al limite di spesa anno 2016 (incrementi per rinnovi ccni)	3.380.431,94	4.340.732,14	4.883.722,29	5.048.954,29
Di cui Risorse LR 26/2024 DGR 1010/2025 (incr.welfare+fondi)+ finanziamento aziendale	-	-	1.875.146,00	1.600.746,00
Di cui somme non soggette al limite di spesa anno 2016 (disposizione di legge)	-	251.260,00	255.817,04	-
Ammontare risorse per verifica	31.438.559,59	31.607.285,07	31.666.966,37	31.679.684,67
Limite di spesa anno 2016	31.100.908,88	31.100.908,88	31.100.908,88	31.100.908,88
Decorazione art.23 c.2 D.Lgs 75/2017 (su RIA annua art.102 mensile art.103)	- 337.650,71	- 506.376,19	- 566.057,49	- 578.775,79
Ammontare risorse ricondotto al limite di spesa	31.100.908,88	31.100.908,88	31.100.908,88	31.100.908,88
Risorse in aumento dei fondi per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018 (art. 11 comma 1 DL 35/2019 conv. in L. 60/2019)	5.463.929,30	4.144.176,90	3.484.332,78	3.484.332,78

Al fine di un'esposizione più trasparente e uniforme si è presa a riferimento la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, tra le altre cose, ha predisposto lo schema standard di relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi. Pertanto lo schema di costituzione dei fondi aziendali segue pedissequamente quanto rappresentato nella circolare n. 25 sopra richiamata.

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Tutte le tabelle esplicative della modalità di costituzione dei fondi contrattuali sono riepilogate nei fogli riepilogativi allegati alla presente Relazione e ne costituiscono parte integrante. Di seguito i riepiloghi relativi ai singoli fondi.

- ART. 102 CCNL 02/11/2022 – ART. 63 CCNL 27/10/2025:

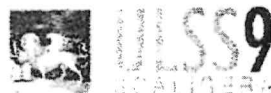
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI

Il comma 1 dell'art. 63 del Ccnl 27/10/2025 conferma le modalità di costituzione e di utilizzo del "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" di cui all'art.102 del Ccnl 02.11.2022, con le integrazioni presenti nello stesso.

Il comma 2 dell'art. 63 del Ccnl 27/10/2025 stabilisce che, a decorrere dall' 1.1.2024 la parte stabile del fondo è incrementata di un importo, su base annua, pari a euro 45,15 pro-capite annuo, applicato al nr di dipendenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31.12.2021 (n.5185) per un importo pari a euro 234.102,75.

L' art. 102 c.1 del CCNL 02.11.2022, stabilisce che, a decorrere dall'annualità 2023 è istituito il nuovo "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali". Il nuovo fondo è stato costituito tenendo conto delle seguenti risorse consolidate al 31.12.2022 come da certificazione del Collegio dei Revisori pari ad euro 19.731.105,19 così rappresentate:

a) art.102, c.2 lett.a) risorse del precedente "Fondo condizioni di lavoro e incarichi" di cui all'art.80 del CCNL 21/05/2018 destinate alle indennità di incarico nonché all'indennità di coordinamento – già ad esaurimento – di cui al capo II, titolo III del CCNL comparto sanità sottoscritto il 21/05/2018, pari ad euro 4.658.711,16 di cui: euro 1.059.000,00 risorse destinate a finanziare gli incarichi rilevati e mappati in applicazione del sistema incarichi CCNL 21.05.2018, euro 3.218.616,16 per finanziare il passaggio di cui all'art.32 c.8 CCNL 02.11.2022 ed euro 381.095,00 relativi all'incremento previsto all'art.101 c.1 CCNL 02.11.2022 ;



b) art. 102, c.2 lett.b) risorse del precedente "Fondo condizioni di lavoro e incarichi" di cui all'art.80 del CCNL 21/05/2018 destinate ai trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32 comma 5, secondo allinea (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito della trasposizione dei precedenti incarichi nel nuovo sistema degli incarichi ai sensi dell'art.36 (Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi) pari ad euro 15.801,84;

c) art. 102, c.2 lett.c) risorse del precedente "Fondo condizioni di lavoro e incarichi" di cui all'art.80 del CCNL 21/05/2018 destinate alla corresponsione dell'indennità di qualificazione professionale e delle indennità professionali specifiche pari ad euro 1.023.705,55;

d) art.102 c.2 lett.d) risorse del precedente "Fondo premialità e fasce" di cui all'art.81 del CCNL 21/05/2018 a copertura dei differenziali di professionalità attribuiti ai sensi dell'art.99, comma 3, lettera b) (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) mediante **consolidamento delle fasce retributive già maturate dal personale al momento della trasposizione al nuovo sistema di classificazione professionale**, pari ad euro 13.843.053,36 di cui euro 12.930.023,56 importo delle fasce in godimento al 31.12.2022 che dal 01.01.2023 vengono sostituite con i nuovi DEP art. 99 c.3 CCNL 02.11.2022, euro 378.358,00 incremento di cui all'art.80 c.3 lett.a) CCNL 21.05.2018 ed euro 534.671,80 relativi all'incremento previsto all'art.101 c.2 CCNL 02.11.2022;

e) art. 102 c.2 lett.e) risorse già a carico del bilancio, **corrispondenti alle differenze tabellari tra D e Ds**, a ulteriore copertura dei differenziali di professionalità di cui alla lett.d), (n.96 dip. x 152,11 x13) pari ad euro 189.833,42 (tale importo non è assoggettato ai limiti di spesa di cui all'art.23 c.2 D.Lgs 75/2017 essendo risorsa definita a livello nazionale – art.11 D.L. 14/12/2018 n.135, convertito in Legge n.12 del 11/02/2019).

Si precisa che per la quantificazione delle risorse di cui alla lett. d) sono stati presi a riferimento gli importi teorici delle fasce nel suo ammontare completo al 31.12.2022 (stampa Gpi Bil56).

Nell'importo consolidato al 31/12/2022 sono ricompresi anche gli incrementi sotto riportati di cui all'art. 101 c.1 e c.2 CCNL 02.11.2022. Tali risorse unitamente alle risorse art.80 c.3 lett.a) CCNL 21.05.2018 non sono assoggettate ai limiti di spesa di cui all'art.23 c.2 D.Lgs 75/2017 (essendo risorse definite a livello nazionale – art.11 D.L. 14/12/2018 n.135, convertito in Legge n.12 del 11/02/2019):

Art.80 Ccnl 21.05.2018	c.3 lett.a)	Importo calcolato in rapporto al nuovo valore della fasce retributive che gravano sul fondo per effetto di quanto previsto dall'art. 76 del CCNL 21.5.2018	378.358,00
Art.101 Ccnl 02.11.2022	c.1	A decorrere dall'1/1/2021, il Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21.5.2018 è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 pro-capite, applicati alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018 nr. 4.510.	381.095,00
Art.101 CCNL 02.11.2022	c.2	Al fine di garantire la corresponsione a carico del Fondo premialità e fasce dell'intero valore delle fasce attribuite, il predetto Fondo è incrementato di un importo calcolato in rapporto all'incremento delle fasce disposto dall'art. 97, comma 1 (Incrementi degli stipendi tabellari) con le scadenze ivi previste.	534.671,80

L'importo del fondo è stabilmente incrementato:



a) degli importi annuali della RIA non più corrisposta al personale cessato dal servizio, a decorrere dall'anno successivo a quello di cessazione; euro 482.612,64 per l'anno 2024, euro 535.449,84 per l'anno 2025 ed euro 563.050,92 per l'anno 2026 che saranno oggetto di confronto con i limiti dell'anno 2016 per eventuale decurtazione di cui all'art.23 c.2 bis del D.Lgs 75/2017;

Ulteriori incrementi:

b) Le disponibilità del Fondo sono ulteriormente incrementabili ai sensi dell'art.1 comma 612 della legge n.234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) e con la decorrenza ivi indicata, di un importo, su base annua, non superiore a euro 145,52 pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018, a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei bilanci delle aziende e degli enti. Le risorse di cui al presente comma sono destinate alla remunerazione degli incarichi di cui al TITOLO III – CAPO III (Sistema degli incarichi). L'importo determinato dall'Area Sanità e Sociale secondo le indicazioni pervenute dal MEF, comunicato con mail del 17/03/2023 è pari ad euro 651.101,22;

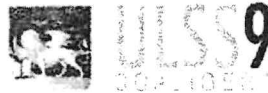
c) Incremento fondi contrattuali di cui all'art.11 del D.L. del 30 aprile 2019 n. 35 (cd "decreto Calabria") convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2019 n.60. Per l'anno 2024, l'importo complessivo di tale incremento comunicato con nota della Regione Veneto n.183482 del 09/04/2025 e successivamente integrato definitivamente con e-mail del 12.03.2026 è pari ad euro 4.144.177,58 che è stato ripartito in proporzione rispetto ai valori consolidati del fondo art.102 e del fondo art.103. L'importo indicato al fondo art.102 per l'anno 2024 è pari ad euro 2.472.948,04 . Per l'anno 2025 con la medesima e-mail, è stato comunicato il valore di incremento pari ad euro 3.484.332,86 ripartito con la proporzione sopra indicata. L'importo indicato al fondo art.102 per l'anno 2025 è pari a euro 2.025.886,09 ed è da considerarsi provvisorio nelle more della comunicazione definitiva che verrà inviata da parte della Regione Veneto. Lo stesso valore è stato esposto provvisoriamente anche per l'anno 2026. Tali risorse sono connesse all'adeguamento del limite del trattamento accessorio previsto dall'art.23, comma 2, del d.lgs n.75/2017 per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018.

Per la costituzione del fondo si è tenuto conto delle decurtazioni previste della norme di legge e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017;
- b) Decurtazione delle somme che costituiscono economie di bilancio per effetto dell'applicazione dell'art.71 c.1 della L.133/2008 (cd. "Legge Brunetta"). Per l'anno 2024 l'importo della decurtazione è pari ad euro 3.645,64, per l'anno 2025 è pari a euro 4.308,30. Per l'anno 2026, non avendo dati disponibili, la decurtazione sarà quantificata solo a consuntivo.

E' stata prevista la riduzione temporanea del fondo contrattuale prevista dall'art.6 bis del D.lgs 165/2001, relativa all'esternalizzazione di: - servizio stipendi SAI attivato dal 1.9.2018;- servizio di data entry, call center, cassa, servizi amministrativi presso sportelli distrettuali, front office in estensione al servizio CUP;- servizio di trasporto sanitario soccorso ed emergenze; - servizio di pap-test per conto dell'UOC Anatomia Patologica di San Bonifacio per l'anno 2024 è pari ad euro 22.187,80, per l'anno 2025 è pari ad euro 7.858,82. La modalità di determinazione utilizzata per il calcolo della quota di riduzione è stata la seguente: Valore medio annuo delle indennità a carico del fondo moltiplicato per il numero equivalente di personale esternalizzato. Per l'anno 2026 l'importo della decurtazione è stato stimato in via provvisoria sulla base dell'importo relativo all'anno 2025.

Il valore liquidabile del fondo in questione è pari a euro 23.063.423,76 per l'anno 2024 (definitivo), euro 22.630.028,13 per l'anno 2025, euro 22.634.336,43 per l'anno 2026 (provvisorio).
(si veda allegato 3)



ART.103 CCNL 02/11/2022– ART. 64 CCNL 27/10/2025
-FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO.

Il comma 1 dell'art. 64 del Ccnl 27/10/2025 conferma le modalità di costituzione e di utilizzo del "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" di cui all'art. 103 del Ccnl 02.11.2022, con le integrazioni presenti nello stesso.

Il comma 2 dell'art. 64 del Ccnl 27/10/2025 stabilisce che, a decorrere dall' 1.1.2024 la parte stabile del fondo è incrementata di un importo, su base annua, pari a euro 54,95 pro-capite annuo, applicato al nr di dipendenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31.12.2021 (n..5185) per un importo pari a euro 294.915.75.

Il comma 4 dell'art. 64 del Ccnl 27/10/2025 stabilisce che, a decorrere dal 1.1.2025 , in attuazione di quanto previsto all'art. 1, comma 121, della L.207 del 30/12/2024, la disponibilità del fondo è ulteriormente incrementabile, a valere su risorse variabili a carico dei bilanci delle aziende o degli enti, di un importo non superiore a euro 71,79 pro-capite, applicato al nr di dipendenti in servizio al 31/12/2021 (nr.5185) per un importo pari a euro 372.231,15. da destinare prioritariamente all'elevazione dell'indennità di turno notturno.

L' art. 103 c.1 del CCNL 02.11.2022, stabilisce che, a decorrere dall'annualità 2023 è istituito il nuovo "Fondo premialità e condizioni di lavoro". Il nuovo fondo viene determinato tenendo conto delle seguenti risorse consolidate al 31.12.2022 come da Certificazione del Collegio dei Revisori pari ad euro 13.281.552,37 così rappresentate:

- a) art. 103, c.2 lett.a) risorse del precedente "Fondo condizioni di lavoro e incarichi" al netto delle quote di cui all'art.102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. a), b), c), pari ad euro 8.579.706,33 di cui euro 427.791,00 incremento art.80 c. 3 lett.a) CCNL 21.05.2018 iscritto totalmente a carico del presente fondo;
- b) art.103, c.2 lett. b) risorse del precedente "Fondo premialità e fasce" al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett.d), pari a euro 4.701.846,04;

E' stato previsto l'incremento fondi contrattuali di cui all'art.11 del D.L. del 30 aprile 2019 n. 35 (cd "decreto Calabria") convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2019 n.60. Per l'anno 2024, l'importo complessivo di tale incremento comunicato con nota della Regione Veneto n. n.183482 del 09/04/2025 e successivamente integrato con mail regionale del 12.03.2026 è pari ad euro 4.144.176,90 (dato definitivo) che è stato ripartito in proporzione rispetto ai valori consolidati del fondo art.102 e del fondo art.103. L'importo indicato al fondo art.103 per l'anno 2024 è pari ad euro 1.671.228,86. Per l'anno 2025 con la medesima e-mail, è stato comunicato il valore di incremento pari ad euro 3.484.332,86 ripartito con la proporzione sopra indicata. L'importo indicato al fondo art.103 per l'anno 2025 è pari a euro 1.458.446,69 ed è da considerarsi provvisorio nelle more della comunicazione definitiva che verrà inviata da parte della Regione Veneto. Lo stesso valore è stato esposto provvisoriamente anche per l'anno 2026. Tali risorse sono connesse all'adeguamento del limite del trattamento accessorio previsto dall'art.23, comma 2, del d.lgs n.75/2017 per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018.

L'importo del fondo è incrementato con i seguenti riferimenti.



- L'art. 103 c.5 lett. e) stabilisce che il fondo può essere incrementato con importi variabili di anno in anno tra cui gli importi della RIA relative all'anno di cessazione, calcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mesi superiori a quindici giorni, pari a euro 23.763,95 per l'anno 2024 ed euro 30.608,05 per l'anno 2025 ed euro 15.725,27 per l'anno 2026 che saranno oggetto di confronto con i limiti dell'anno 2016 per eventuale decurtazione di cui all'art.23 c.2 bis del D.Lgs 75/2017.

Ulteriori incrementi:

- a) L'art. 103 comma 5 lett. d) del CCNL 02/11/2022 prevede che "Il Fondo di cui al presente articolo – fondo premialità e condizioni di lavoro può essere incrementato, con importi variabili di anno in anno delle altre risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo". In applicazione di quanto statuito, si è provveduto ad integrare il fondo anno 2024 relativamente alle risorse provenienti dal riparto delle sanzioni di cui al D.Lgs. 758/1994 e Legge Regionale 23/2007 così come modificata dalla L.R. n. 1/2020 per l'importo di euro 251.260,00. Con accordo sottoscritto definitivamente in data 20.01.2025, recepito con delibera del Direttore Generale n. 288 del 05.03.2025 sono stati definiti criteri in merito all'utilizzo della quota delle sopracitate risorse. Per l'anno 2025 il fondo è stato altresì integrato con le medesime risorse per l'importo di euro 255.817,04. Con accordo sottoscritto definitivamente in data 16/02/2026 recepito con delibera del Direttore Generale n. 281 del 26/02/2026 per l'anno 2025, sono stati definiti criteri in merito all'utilizzo della quota delle sopracitate risorse. Per l'anno 2026 si procederà con successivo aggiornamento del fondo dopo la ripartizione delle risorse disponibile che avverrà a livello di contrattazione integrativa.
- b) L'art. 103 c.7 stabilisce che in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente fondo, sono ulteriormente incrementabili, a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei bilanci delle aziende o degli enti, variabili, di un importo, su base annua, non superiore a Euro 68,41 annui pro-capite, applicati alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018. L'importo determinato dall'Area Sanità e Sociale secondo le indicazioni pervenute dal MEF, comunicato con mail del 17/03/2023 è pari ad euro 306.066,34.
- c) L'art. 103 c.8 è riferito al riparto fra le Aziende delle risorse di cui all'art. 1, c.293 della L.234/2021 (risorse da tabella G allegata al CCNL 02.11.2022) assegnate con la DGRV n.1639 del 19/12/2022 e destinate all'indennità di pronto soccorso a valere dall'anno 2022 (art.107,c.4 Ccnl 02/11/2022). L'importo di tale risorse equivale ad euro 384.910,30.

Con DGRV n.83 del 25/02/2026 la Regione Veneto ha ripartito per il periodo 1 giugno 2023 – 31 dicembre 2026 tra le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, secondo quanto convenuto nel verbale di confronto tra l'Amministrazione regionale e le OOSS del Comparto Sanità del 29 gennaio 2026, ulteriori risorse di cui all'art. 1, comma 293 della L.234/2021 e s.m.i., pari a euro 567.886,70 per l'anno 2024, euro 738.645,70 per l'anno 2025 ed euro 903.877,70 per l'anno 2026;

Le risorse di cui ai punti precedenti, unitamente alle risorse art.81 c.3 lett.a) CCNL 21.05.2018 (euro 427.871,00 consolidate al 31/12/2022) non sono assoggettate ai limiti di spesa di cui all'art.23 c.2 D.Lgs 75/2017 essendo risorse definita a livello nazionale – art.11 D.L. 14/12/2018 n.135, convertito in Legge n.12 del 11/02/2019);

La Regione Veneto ha disposto per il periodo 2025-2027, l'incremento dei fondi contrattuali delle Aziende ed Enti del SSR con L.R. n.26 del 29 ottobre 2024, destinando risorse aggiuntive fino ad un



massimo del 2% del monte salari 2018, in attuazione della scheda n.3 del Patto per la Salute 2019-2021; con DGR N.1010 del 02/09/2025 ha ripartito provvisoriamente tali risorse per le varie aziende e successivamente in modo definitivo con DDR n.133 del 23/09/2025 nella misura pari ad euro 1.600.746,00. Tali risorse sono destinate in parte a Welfare integrativo attraverso la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale per un importo pari ad euro 1.472.450,00 da liquidare nella misura fissa di euro 350 per ciascun dipendente dei profili sanitario e socio-sanitario in servizio al 01 settembre di ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 (per l'anno 2025 il nr del personale del comparto è 4.207), mentre la quota residua pari a euro 128.296,00 è destinata al fondo stesso. Con successivo accordo integrativo aziendale del 15/11/2025 sono stati stabiliti i criteri di utilizzo di tali risorse residue secondo gli indirizzi regionali di cui alla citata DGR n.1010/2025.

Nel verbale di confronto regionale di cui alla citata DGR 1010/2025 relativo al personale del comparto è stato previsto che le rappresentanze sindacali a livello aziendale cercheranno di garantire la medesima quota altresì al personale appartenente ai ruoli professionale, tecnico e amministrativo, anche utilizzando eventuali risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione di cui all'art.16, comma 4 e 5 del D.L.06/07/2011, n.98, convertito nella L. 15/07/2011 n.111 e, o, con altre modalità previste in sede di contrattazione integrativa. Con l'accordo aziendale sottoscritto in data 27/10/2025, sono state destinate le somme residue del fondo premialità e fasce relative agli anni 2018-2023, che integrano il presente fondo per l'anno 2025 pari a complessivi euro 274.400,00. Per l'anno 2026 non è ancora stato sottoscritto alcun accordo sindacale.

Si procederà con successivo aggiornamento all'integrazione del fondo premialità e condizioni di lavoro anche per quanto attiene gli incentivi tecnici di cui all' art. 113, D.lgs. n.50/2016.

Per la costituzione del fondo si è tenuto conto delle decurtazioni previste della norme di legge e precisamente:

- Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017;
- Decurtazione delle somme che costituiscono economie di bilancio per effetto dell'applicazione dell'art.71 c.1 della L.133/2008 (cd. "Legge Brunetta"). Per l'anno 2024 l'importo della decurtazione è pari ad euro 1.262,73, per l'anno 2025 è pari a euro 1.069,88. Per l'anno 2026, non avendo dati disponibili, la decurtazione sarà quantificata solo a consuntivo.

Il fondo art. 103 è stato altresì decurtato della somma comunicata con nota n.5518 del 25/02/2022 e da trasferire ad Azienda Zero riguardante il processo di costituzione dei fondi di tale azienda del personale del comparto: l'importo complessivo dei trasferimenti a carico di questa Ulss 9, diventato a regime, ammonta ad euro 301.000,00 (euro 152.000,00 + euro 149.000,00 rispettivamente parte a) e parte b) dell'accordo aziendale del 10/09/2018).

L'importo di euro 152.000,00 grava sul fondo così come l'importo di euro 149.000,00. Si provvede pertanto alla prevista riduzione e si rinvia l'eventuale compensazione della quota b) ai provvedimenti che saranno emanati in merito.

E' stata prevista la riduzione temporanea del fondo contrattuale prevista dall'art.6 bis del D.lgs 165/2001, relativa all'esternalizzazione di: - servizio stipendi SAI attivato dal 1.9.2018;- servizio di data entry, call center, cassa, servizi amministrativi presso sportelli distrettuali, front office in estensione al servizio CUP;- servizio di trasporto sanitario soccorso ed emergenze;- servizio di pap-test per conto dell'UOC Anatomia Patologica di San Bonifacio per l'anno 2024 è pari a euro 49.377,20, per l'anno 2025 è pari a euro 58.065,20. La modalità di determinazione utilizzata per il calcolo della quota di riduzione è stata la seguente: Valore medio annuo delle indennità a carico del fondo moltiplicato per il numero equivalente di personale esternalizzato. Per l'anno 2026 l'importo della decurtazione è stato stimato in via provvisoria sulla base dell'importo relativo all'anno 2025.



Il valore liquidabile del fondo in questione è pari a euro 16.396.180,38 per l'anno 2024 (definitivo), euro 18.597.596,26 per l'anno 2025 ed euro 18.233.681,10 per l'anno 2026 (provvisorio).

(si veda allegato 4)

RIEPILOGO FONDI COMPARTO ANNO 2024 – 2026

	ANNO 2024 DEFINITIVI	ANNO 2025	ANNO 2026
Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Art.102 Ccnl 02.11.2022- Art. 63 Ccnl 27.10.2025	23.063.423,76	22.630.028,13	22.634.336,43
Fondo premialità e condizioni di lavoro Art.103 Ccnl 02.11.2022 – Art. 64 Ccnl 27.10.2025	16.396.180,38	18.597.596,16	18.233.681,01
	39.459.604,14	41.227.624,29	40.868.017,44

Il Direttore Amministrativo

(Dott.ssa Flavia Dal Bosco)

Responsabile del procedimento: Dott. Flavia Naverio
 Referente istruttoria: Daniela Marchionto
 Tel. 0442 622775 fax 0442 622787
 e-mail: daniela.marchionto@aulss9.veneto.it

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

anno 2023

Risorse storiche consolidate:

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
c. 2	Fondo consolidato alla data del 31.12.2022 è costituito da:		
c. 2 lett. a)	risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alle indennità di incarico nonché all'indennità di coordinamento - già ad esaurimento - di cui al capo II, titolo III del CCNL comparto Sanità sottoscritto il 21/5/2018;	CCNL 21.05.2018 Art. 80 c.2 lett. b1)	1.059.000,00
		CCNL 02.11.2022 Art. 32c. 8	3.218.616,16
		CCNL 02.11.2022 Art. 101 c.1	381.095,00
c. 2 lett. b)	risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate ai trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32 comma 5, seconda alinea (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito della trasposizione dei precedenti incarichi nel nuovo sistema degli incarichi ai sensi dell'art. 36 (trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi: [Indennità particolari condizioni lavoro (operatori su un turno) pari ad Euro 25,82 mensili])	CCNL 02.11.2022 Art. 32 c.5	15.801,84
c. 2 lett. c)	risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alla corrispondenza dell'indennità di qualificazione professionale e delle indennità professionali specifiche;	CCNL 21.05.2018 Art. 80 c.2 lett. b2)	-
		CCNL 21.05.2018 Art. 80 c.2 lett. b3)	1.023.705,55
c. 2 lett. d)	risorse del precedente Fondo premialità e fasce di cui all'art. 81 del CCNL 21/5/2018 a copertura dei differenziali di professionalità attribuiti ai sensi dell'art. 99, comma 3, lett. b) (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) mediante consolidamento delle fasce retributive già maturate dal personale al momento della trasposizione al nuovo sistema di classificazione professionale;	CCNL 02.11.2022 Art. 99 c.3 lett. b)	12.930.023,56
		CCNL 02.11.2022 Art. 101 c.2	534.671,80
		CCNL 21.05.2018 Art. 81 c.3 lett. a)	378.358,00
c. 2 lett. e)	risorse, già a carico del bilancio, corrispondenti alle differenze tabellari tra D e Ds, a ulteriore copertura dei differenziali di professionalità di cui alla lett. d).	CCNL 02.11.2022 Art. 99 c.3 lett. b)	189.833,28
TOTALE RISORSE CONSOLIDATE AL 31/12/2022			19.731.105,19

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
c. 3 lett. a)	degli importi annuali della RIA non più corrisposti al personale cessato dal servizio, a decorrere dall'anno successivo a quello di cessazione; (RIA quota su base annua)	Valore annuo della RIA (Ripartizione Individuale di Anzianità) per il personale cessato e riferito all'ANNO PRECEDENTE (nel Fondo anno 2023 si rivede RIA ANNO INTERO 2022) - STAMPA GPI HR BLS150 (Differenza RIA CESSATI - RIA ASSUNTI Importi rapportati ad ANNO) anno 2018-2022	434.616,12
c. 3 lett. b)	degli importi annuali delle risorse del Fondo premialità e condizioni di lavoro di cui all'art. 103 destinate a eventuali trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32, comma 5, seconda alinea (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito dell'applicazione del capo III del titolo III del presente CCNL: [Indennità particolari condizioni lavoro (operatori su un turno) pari ad Euro 25,82 mensili])	Importo corrispondente al valore dell'indennità di cui all'art. 86 c.5 CCNL 21.05.2018 (voce 3100 indennità), riferita agli operatori professionali coordinatori - capo sala ed ostetriche - che operano su un SOLO TURNO e responsabili organizzazione dell'assistenza infermieristica ed obiterghe dei servizi diagnosi e cura. L'importo è di € 25,82 x 12 mensilità pari ad € 309,84 annui. Questa indennità viene soppressa al 31.12.2022, in quanto riassorbibile (compresa) nel valore della componente fissa per incarichi di media ed elevata complessità. Rilevare importo spesa al 31.12.2022. SI TRATTA DI QUELLE POSIZIONI CHE NON SONO STATE OGGETTO DI TRASPOSIZIONE DEGLI INCARICHI AL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE	-
c. 3 lett. c)	delle risorse che saranno eventualmente determinate in applicazione dell'articolo 39, comma 4, lett. b) (quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione integrativa) e 8 (Incremento fondi per aumento dotazione organica) del CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) (Confronto regionale), evitandosi a tal fine ogni duplicazione di risorse rispetto a quanto destinato al Fondo premialità e condizioni di lavoro di cui all'art. 103, comma 3.	Risorse che derivano da una precisa indicazione regionale (CONFRONTO REGIONALE - art. 7 CCNL 02.11.2022). Nel caso si verifichi tale eventualità, le somme in questione riguardano l'insieme dei Fondi al fine di evitare duplicazione di risorse iscritte nel Fondo.	-
c. 3 lett. d)	della riduzione del Fondo premialità e condizioni di lavoro operata ai sensi dell'art. 103, comma 12 (trasferimento quota non superiore al 30% da Fondo premialità e condizioni lavoro stabilito in sede di contrattazione integrativa)	Risorse trasferite al presente fondo e che provengono dal Fondo Premialità e Condizioni di Lavoro art. 103 CCNL 02.11.2022.	-

Ulteriori incrementi da CCNL

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
Art. 102 c. 5	Le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) e con la decorrenza ivi indicata, di un importo, su base annua, non superiore a Euro 145,53 pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018, a valere su risorse appositamente stanziata a carico dei bilanci delle aziende o degli enti. Le risorse di cui al presente comma sono destinate alla remunerazione degli incarichi di cui all'art. TIPOLO III - CAPO III (Sistema degli incarichi).	Incremento previsto dall'art. 1 c. 612 della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) di un importo, su base annua, non superiore a Euro 145,53 pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31.12.2018. Le risorse sono destinate espressamente alla remunerazione degli INCARICHI DI CUI AL TITOLO III - CAPO III. Tale incremento non è automatico. L'importo è stato comunicato da Regione Veneto con mail del 17.03.2023.	651.101,22
Art. 11 DL 35/2019 convertito in L. 60/2019	Risorse previste per applicazione Art. 11 D.L. 35/2019 "Decreto Calabria": provvisoriamente quantificate dalla Regione. Le risorse previste considerano per l'anno 2022 la variazione in aumento del personale rispetto all'anno 2018 e devono essere destinate ai fondi contrattuali proporzionalmente al loro ammontare. Valore provvisorio quantificato dalla Regione Veneto nota n. 183482 del 09/04/2023.		2.572.060,28

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Il Proponente: Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane dott. Flavia Naverio

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

Decurtazioni

RIFERIMENTO NORMATIVO	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
Art. 71, comma 1, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008, n. 133	Per i periodi di assenza per malattia, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nei primi 10 giorni è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero, day hospital, patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio. Le somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.		- 4.051,00
Art. 23 c.2 D.Lgs 75/2017 Dec.fondo rispetto limite 2016	Incremento non spendibile nel fondo per quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e dall'art. 11, comma 1, del D.L. 135/2018, convertito in legge dalla L. 12/2019 (aumento RIA art.102 c.3, lett.1)ccnl 02.11.2022)	Incremento non spendibile nel fondo per quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e dall'art. 11, comma 1, del D.L. 135/2018, convertito in legge dalla L. 12/2019	- 434.616,12
Art.6 bis D.lgs 165/2001	Decurtazione temporanea per esternalizzazione	valore consuntivo	- 15.935,15
TOTALE DECURTAZIONE DEL FONDO			- 454.602,27

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

AMMONTARE DEL FONDO 2023 (totale della sezione III.1.1 + totale della sezione III.1.2 – decurtazioni della sezione III.1.3) EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE	22.934.280,54
---	----------------------

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE	Importo
		-
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente allocate all'esterno (v.sezione III.1.5.)		Importo
Totale del fondo "netto"- importo liquidabile -		22.934.280,54

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

anno 2023

Risorse storiche consolidate:

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
c. 2	Fondo consolidato alla data del 31.12.2022 è costituito da:		
Art. 103	risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. a), b), c) ovvero indennità per incarichi, indennità coordinamento, indennità professionale specifica e indennità qualificazione professionale]]	Risorse consolidate al 31.12.2017 dell'ex Fondo Incarichi e Condizioni di lavoro (ex art. 80), al NETTO di quanto consolidato nel fondo di cui all'art. 102 e riferito alle seguenti voci: A) INDENNITÀ di INCARICO e di COORDINAMENTO (Vedi art. 102 comma 2 lett. a); B) TRATTAMENTI ACCESSORI ASSORBITI NELLA TRASPOSIZIONE INCARICHI DI CUI ART. 36 (Vedi art. 102 c. 2 lettera b); C) INDENNITÀ SPECIFICA (Vedi art. 102 c. 2 lettera c);	8.151.915,33
	importo su base annua, pari ad € 91 per le unità di personale alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019	CCNL 21.05.2018 Art. 80 c.3 lett. a)	427.791,00
	risorse del precedente Fondo premialità e fasce al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. d), (valore fasce consolidate)	Risorse consolidate al 31.12.2017 dell'ex Fondo Premialità e Fasce (ex art. 81), al NETTO delle quote riferite a copertura delle differenze di professionalità attribuite ai sensi di quanto disposto dall'art. 99 comma 3 lettera b), Vedi art. 102 c.2 lett. D	4.701.846,04
TOTALE RISORSE CONSOLIDATE AL 31/12/2022			13.281.552,37

Incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
Art. 103	delle risorse che saranno eventualmente determinate in applicazione dell'articolo 39, commi 4, lett. b) (quote degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione integrativa) e 8 (incremento fondi per aumento dotazione organica) del CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) (Confronto regionale), evitandosi o tal fine ogni duplicazione di risorse rispetto a quanto destinato al Fondo premialità e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 102, comma 3 lett. c);	Risorse che derivano da una precisa indicazione regionale (CONFRONTO REGIONALE - art. 7 CCNL 02.11.2022). Nel caso il verifico tale eventualità, le somme in questione riguardano l'insieme dei Fondi al fine di evitare duplicazione di risorse iscritte nel Fondo.	-

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Risorse variabili.

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
Art. 103	c. 5 lett. a) delle risorse non consolidate regionali (RAR) derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 4, lett. b) e comma 5 del CCNL del 7/4/1999 (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali) come modificato dall'art. 33, comma 1, del CCNL del 19/4/2004 (Risorse per la contrattazione integrativa), alle condizioni e con i vincoli ivi indicati, con destinazione alle finalità di cui al comma 8 lettera c), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) [Confronto regionale];	Si tratta di Risorse aggiuntive Regionali. Devono essere indicate nel fondo, ESCLUSIVAMENTE nel caso in cui la Regione con apposita autorizzazione, preveda tale possibilità	-
	c. 5 lett. b) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge n. 449/1997; (quote risparmi derivanti da contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti pubblici o privati)		-
	c. 5 lett. c) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; [Piani di razionalizzazione]		-
	c. 5 lett. d) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'articolo dell'art. 113, D. Lgs. n. 50/2016 [Incentivi funzioni tecniche] e quote di cui all'art. 8 del DM 28/2/1997;		-
	c. 5 lett. e) le risorse di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) comma 3, lett. a) relative all'anno di cessazione, calcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori ai quindici giorni. (RATEI RIA)	VALORE MENSILE (VALORE RATEO) della RIA (Retribuzione Individuale di Anzianità) per il personale cessato e riferito all'ANNO PRECEDENTE - STAMPA GPIHR BLS150	29.639,99

Ulteriori incrementi da CCNL

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
c. 7	In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili, a valere su risorse appositamente stilate a carico dei bilanci delle aziende e degli enti, variabili, di un importo, su base annua, non superiore a Euro 68,41 annui pro-capite, applicati alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018.	Incremento previsto dall'art.1 c. 604 della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) di un importo, su base annua, non superiore a euro 68,41 pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31.12.2018. Le risorse sono destinate espressamente alla remunerazione delle CONDIZIONI DI LAVORO. Tale incremento non è automatico, l'importo è stato comunicato da Regione Veneto con mail del 17.03.2023	306.066,34
Art. 103	c. 8 In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 293 della legge 30/12/2021, n. 234, con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili sulla base del piano di riparto tra le aziende e gli enti effettuato a livello regionale, previa confronto di cui all'art. 7, comma 1, lett. g) (Confronto regionale), della quota delle predette risorse attribuita a ciascuna Regione, secondo le indicazioni dell'allegata tabella G. Le aziende e gli enti, garantiscono comunque, anche prima del suddetto riparto regionale, la copertura del valore attribuito a titolo di anticipazione dell'indennità di pronto soccorso ai sensi dell'art. 107, comma 4 (Indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi) e la conseguente integrazione delle risorse del presente Fondo. (DA REGIONE)	Risorse di cui al Verbale di Contrattazione Regionale del 23.11.2022 comunicato con nota n. 3106 del 03.01.2023 destinate all'attribuzione dell'indennità di Pronto Soccorso. Importo indicato nell'allegato A alla DGR 1639/2022 alla colonna "Risorse assegnate da tabella G (allegata al CCNL 2019-2021) al netto oneri riflessi"	384.910,30
	c. 8 In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 293 della legge 30/12/2021, n. 234, con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili sulla base del piano di riparto tra le aziende e gli enti effettuato a livello regionale, previa confronto di cui all'art. 7, comma 1, lett. g) (Confronto regionale), della quota delle predette risorse attribuita a ciascuna Regione, secondo le indicazioni dell'allegata tabella G. Le aziende e gli enti, garantiscono comunque, anche prima del suddetto riparto regionale, la copertura del valore attribuito a titolo di anticipazione dell'indennità di pronto soccorso ai sensi dell'art. 107, comma 4 (Indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi) e la conseguente integrazione delle risorse del presente Fondo.	Risorse di cui alla DGR N.83 del 25 FEBBRAIO 2024 destinate al personale del Comparto Sanità per il riconoscimento dell'indennità di Pronto Soccorso. L'importo è aggiuntivo rispetto alla quota già assegnata con DGR 1639/2022 allegata A) alla colonna "Risorse assegnate da tabella G (allegata al CCNL 2019-2021) al netto oneri riflessi"	126.605,00
Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
Art. 103	c. 10 alle risorse di cui al comma 8 sono altresì sommate eventuali risorse residue relative alle precedenti annualità, del presente Fondo, nonché eventuali risorse residue del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali relative all'anno in corso, con prioritaria destinazione alle voci di cui al comma 9, lett. a), b) (Lavoro straordinario e indennità correlate alle condizioni di lavoro)		-
	c. 11 ai trattamenti economici ai sensi del comma 9, lettere a), b), c) (Lavoro straordinario, indennità correlate alle condizioni di lavoro e performance organizzativa ed individuale) è destinata la parte prevalente delle risorse di cui al comma 5 [RAR+quote risparmi derivanti da contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti pubblici o privati+quote risparmi derivanti da piani di razionalizzazione+ratei RIA.(NO QUOTE derivanti da disposizioni di legge)]. ALMENO 30% di queste risorse è destinato a finanziare PERFORMANCE INDIVIDUALE		-
	c. 12 In sede di contrattazione Integrativa ai sensi dell'art. 9, le disponibilità del presente Fondo destinate alla voce di cui al comma 9, lett. c) possono essere ridotte di una quota non superiore al 30% di quanto destinato nell'anno precedente alla medesima voce. La predetta riduzione è computata in aumento del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali ai sensi dell'art. 102, comma 3, lett. d).	Riguarda eventuali risorse che le parti concordano di trasferire al Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali art. 102 CCNL 02.11.2022)	-

Art.11	DL 35/2019 convertito in L.60/2019	Risorse previste per applicazione Art.11 D.L. 35/2019 "Decreto Calabria", provvisoriamente quantificate dalla Regione. Le risorse previste considerano per l'anno 2022 la variazione in aumento del personale rispetto all'anno 2018 e devono essere destinate ai fondi contrattati proporzionalmente al rapporto tra il numero delle imprese assicurate e il numero delle imprese assicurate in Regione Veneto	2.891.869,02
--------	------------------------------------	---	--------------

Riduzioni

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
Art. 103	c. 4	Riduzione del Fondo delle risorse confluite nel Fondo Incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali di sensi art. 102, c. 3, lett. b)	-

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

DECURTAZIONI

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
Art. 71, comma 1, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6.8.2009, n. 133	Per i periodi di assenza per malattia, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nei primi 10 giorni è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fissa e continuativa, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero, day hospital, patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti concorrono al miglioramento dei dati di bilancio. Le somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.		- 1.741,06
Art. 23 c.2 D.lgs 75/2017 Dec.fondo rispetta limite 2016	Incremento non spendibile nel fondo per quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e dall'art. 11, comma 1, del D.L. 135/2018, convertito in legge dalla L. 12/2019 (aumento RIA art.103 c.5, lett.E)ccnl 02.11.2022	Incremento non spendibile nel fondo per quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e dall'art. 11, comma 1, del D.L. 135/2018, convertito in legge dalla L. 12/2019	- 29.639,99
L.R. 19/2016.	Riduzione graduale dei fondi conseguente al trasferimento di funzioni, personale e risorse ad Azienda Zero, in attuazione della L.R. 19/2016.	Riduzione graduale dei fondi conseguente al trasferimento di funzioni, personale e risorse ad Azienda Zero, in attuazione della L.R. 19/2016. Importo per l'anno 2020 da Azienda Zero. Riduzione complessiva quota A) dell'accordo 10/09/2008 tra Azienda Zero, Usl 9 e O.O.SS. Comparto sanità.	- 152.000,00
		Riduzione graduale dei fondi conseguente al trasferimento di funzioni, personale e risorse ad Azienda Zero, in attuazione della L.R. 19/2016. Riduzione complessiva quota B) dell'Accordo 10/09/2008	- 149.000,00
Art.6 bis D.lgs 165/2001	Decurtazione temporanea per esternalizzazione	valore consuntivo	- 23.114,40
	TOTALE DECURTAZIONE DEL FONDO		- 355.495,45

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

AMMONTARE DEL FONDO 2023 (totale della sezione III.1.1 + totale della sezione III.1.2 – decurtazioni della sezione III.1.3) EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE	16.665.147,57
--	---------------

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE	Importo
		-

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente allocate all'esterno (v.sezione III.1.5))	Importo
Totale del fondo "netto"- importo liquidabile -	16.665.147,57

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate:

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
c. 2	Fondo consolidato alla data del 31.12.2022 è costituito da:		
c. 2 lett. a)	risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alle indennità di incarico nonché all'indennità di coordinamento - già ad esaurimento - di cui al capo II, titolo III del CCNL comparto Sanità sottoscritto il 21/5/2018;	CCNL 21.05.2018 Art. 80 c.2 lett. b)	Risorse consolidate al 31.12.2017 destinate all'INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (art. 34 CCNL 07.04.1999, art. 11 CCNL 20.09.2001 e art. 49 CCNL Integrativo 20.09.2021 - Misura Indennità di funzione) e all'INDENNITA' DI COORDINAMENTO (art. 10 CCNL 20.09.2001-2° biennio, art. 5 CCNL Integrativo 20.09.2001 e art. 4 CCNL 10.04.2008 - Coordinamento);
		CCNL 02.11.2022 Art. 32c. 8	Importo dell'indennità di qualificazione professionale (voce 30200) per l'importo di € 930,00, destinate al personale afferente all'Area dei Professionisti della salute e dei funzionari ai quali da 01.01.2023 viene attribuito incarico professionale di base il cui importo è stabilito in € 1.000,00
		CCNL 02.11.2022 Art. 101 c.1	Incremento a decorrere dal 01.01.2021, importo pari ad € 84,50 pro-capite applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31.12.2018. PER NUMERO DIPENDENTI al 31.12.2018: STAMPA HR GPI stampa COMO1646) nr. 4.510.
c. 2 lett. b)	risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate ai trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32 comma 5, secondo alinea (trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito della trasposizione dei precedenti incarichi nel nuovo sistema degli incarichi ai sensi dell'art. 36 (trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi); [Indennità particolari condizioni lavoro (operatori su un turno) pari ad Euro 25,82 mensili]	CCNL 02.11.2022 Art. 32 c.5	Incremento per l'importo corrispondente al valore dell'indennità di cui all'art. 86 c. 5 CCNL 21.05.2018 (voce 3100 indennità per funzioni particolari), riferita agli operatori professionali coordinatori - capo sala ed ostetriche - che operano su UN SOLO TURNO e responsabili organizzazione dell'assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi diagnosi e cura. L'importo è di € 25,82 x 12 mensilità pari ad € 309,84 annui. Questa indennità viene soppressa al 31.12.2022, in quanto riassorbibile (compresa) nel valore della componente fissa per incarichi di media ed elevata complessità. Importo spesa al 31.12.2022.
c. 2 lett. c)	risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alla corresponsione dell'indennità di qualificazione professionale e delle indennità professionali specifiche;	CCNL 21.05.2018 Art. 80 c.2 lett. b2)	Risorse consolidate al 31.12.2017 destinate al valore dell'INDENNITA' DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE (art. 45 c. 1 e 2 CCNL 01.09.1995 - indennità qualificazione professionale e valorizzazione responsabilità) - e art. 2 c. 3 CCNL 27.06.1996 - (determinazione finanziamento Fondo corresponsione trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro)
		CCNL 21.05.2018 Art. 80 c.2 lett. b3)	Risorse consolidate al 31.12.2017 destinate al valore dell'INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA di cui alla Tabella C CCNL 05.06.2006
c. 2 lett. d)	risorse del precedente Fondo premialità e fasce di cui all'art. 81 del CCNL 21/5/2018 a copertura dei differenziali di professionalità attribuiti ai sensi dell'art. 99, comma 3, lett. b) (trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) mediante consolidamento delle fasce retributive già maturate dal personale al momento della trasposizione al nuovo sistema di classificazione professionale;	CCNL 02.11.2022 Art. 99 c.3 lett. b)	Importo delle fasce in godimento al 31.12.2022 che dal 01.01.2023 vengono sopresse e sostituite dai nuovi DEP (art. 19 CCNL 02.11.2022). Valore delle fasce nel suo ammontare teorico al 31.12.2022. Stampa GPI HR BILS156.
		CCNL 02.11.2022 Art. 101 c.2	Incremento ai sensi dell'art.101 comma 2 al fine di garantire la corresponsione a carico del Fondo premialità e fasce dell'intero valore delle fasce attribuite - Importo corrispondente al valore rivalutazione fasce da 01.01.2021. Stampa GPI HR COMO1646) anno 2021
		CCNL 21.05.2018 Art. 81 c.3 lett. a)	Importo inserito nel Fondo Premialità e Fasce (ex art. 81) quale incremento rivalutazione valore fasce art. 76 CCNL 21.05.2018 (tabella A CCNL 21.05.2018) (valore di incremento riferito a decorrenza 01.04.2018)
c. 2 lett. e)	risorse, già a carico del bilancio, corrispondenti alle differenze tabellari fra D e Da, a ulteriore copertura dei differenziali di professionalità di cui alla lett. d).	CCNL 02.11.2022 Art. 99 c.3 lett. b)	Incremento delle risorse corrispondenti alle differenze tabellari fra D e Da per il numero dei dipendenti collocati all'01.01.2023 nell'ex posizione economica Di. Valore intero per tutti i dipendenti (differenza 152,11x13= 1.977,43 x n.94 dipendenti al 31.12.2022)
TOTALE RISORSE CONSOLIDATE AL 31/12/2022			19.731.105,19

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
Art.63 Ccnl 27/10/2025 c.2	A decorrere dall'1.1.2024 la parte stabile del fondo di cui al presente articolo è incrementata di un importo, su base annuo, pari a euro 45,15 procapite annui, applicato al nr di dipendenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31.12.2021. (nr. 5185 x 45,15= 234.102,75)		234.102,75

Altri Incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
c. 3 lett. a)	degli importi annuali della RIA non più corrisposti al personale cessato dal servizio, a decorrere dall'anno successivo a quello di cessazione; (RIA quota su base annua)		482.612,64
c. 3 lett. b)	degli importi annuali delle risorse del Fondo premialità e condizioni di lavoro di cui all'art. 103 destinate a eventuali trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32, comma 5, secondo alinea (trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito dell'applicazione del capo III del titolo III del presente CCNL: [Indennità particolari condizioni lavoro (operatori su un turno) pari ad Euro 25,82 mensili]		-
c. 3 lett. c)	delle risorse che saranno eventualmente determinate in applicazione dell'articolo 39, commi 4, lett. b) (quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione integrativa) e 8 (incremento fondi per aumento dotazione organica) del CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) (Confronto regionale), evitandosi a tal fine ogni duplicazione di risorse rispetto a quanto destinato al Fondo premialità e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 3;		-
c. 3 lett. d)	della riduzione del Fondo premialità e condizioni di lavoro operata ai sensi dell'art. 103, comma 12. (trasferimento quota non superiore al 30% da Fondo premialità e condizioni lavoro stabilito in sede di contrattazione integrativa)		-

Ulteriori incrementi da CCNL

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
-----------------------	-------------	-----------------------	---------

Il Proponente: Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane dott. Flavia Naverio

Art. 102	c. 5	Le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) e con la decorrenza ivi indicata, di un importo, su base annua, non superiore a Euro 145,53 pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018, a valere su risorse appositamente stanziata a carico dei bilanci delle aziende o degli enti. Le risorse di cui al presente comma sono destinate alla remunerazione degli incarichi di cui all'art. TITOLO III - CAPO III (Sistema degli incarichi).		Incremento previsto dall'art. 1 c. 612 della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) di un importo, su base annua, non superiore a euro 145,53 pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018. Le risorse sono destinate espressamente alla remunerazione degli INCARICHI DI CUI al TITOLO III - CAPO III. Tale incremento non è automatico, l'importo è stato comunicato da Regione Veneto con mail del 17.03.2023.	651.101,22
Art.11	DL 35/2019 convertito in L.60/2019	Risorse previste per applicazione Art.11 D.L. 35/2019 "Decreto Calabria". Le risorse previste considerano per l'anno 2024 la variazione in aumento del personale rispetto all'anno 2018 e devono essere destinate ai fondi contrattuali <u>proporzionalmente</u> al loro ammontare. Valore definitivo quantificato dalla Regione Veneto nota n.183482 del 09/04/2025 e con mail del 12.03.2025			2.472.948,04

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

Decurtazioni

RIFERIMENTO NORMATIVO	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
Art. 71, comma 1, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008, n. 133	Per i periodi di assenza per malattia, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nei primi 10 giorni è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero, day hospital, patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio. Le somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.		- 3.645,64
Art. 23 c.2 D.lgs 75/2017 Dec.fondo rispetto limite 2016	Incremento non spendibile nel fondo per quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e dall'art. 11, comma 1, del D.L. 135/2018, convertito in legge dalla L. 12/2019 (aumento RIA art.102 c.3, lett.1)ccnl 02.11.2022)	Incremento non spendibile nel fondo per quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e dall'art. 11, comma 1, del D.L. 135/2018, convertito in legge dalla L. 12/2019	- 482.612,64
Art.6 bis D.lgs 165/2001	Decurtazione temporanea per assestizzazione	valore consuntivo	- 22.187,80
TOTALE DECURTAZIONE DEL FONDO			- 508.446,08

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

AMMONTARE DEL FONDO 2024 (totale della sezione III.1.1 + totale della sezione III.1.2 – decurtazioni della sezione III.1.3) EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE	23.063.423,76
--	---------------

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE	Importo
		-
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente allocate all'esterno (v.sezione III.1.5.)		Importo
Totale del fondo "netto"- importo liquidabile -		23.063.423,76

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate:

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
Art. 103	c. 2 Fondo consolidato alla data del 31.12.2022 è costituito da: risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e inasprimenti al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. a), b), c) ovvero indennità per incarichi, indennità coordinamento, indennità professionale specifica e indennità qualificazione professionale]]		8.151.915,33
	c. 2 lett. a) Importo su base annua, pari ad € 91 per le unità di personale alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valore dall'anno 2019	CCNL 21.05.2018 Art. 80 c.3 lett.a	427.791,00
	c. 2 lett. b) risorse del precedente Fondo premialità e fasce al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. d). (valore fasce consolidate)		4.701.846,04
TOTALE RISORSE CONSOLIDATE AL 31/12/2022			13.281.552,37

Incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
Art. 103	c. 3 delle risorse che saranno eventualmente determinate in applicazione dell'articolo 39, commi 4, lett. b) (quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione integrativa) e 8 (incremento fondi per aumento dotazione organica) del CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce attributive delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) (Confronto regionale), evitandosi a tal fine ogni duplicazione di risorse rispetto a quanto destinato al Fondo premialità e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 102, comma 3 lett. c);	Risorse che derivano da una precisa indicazione regionale (CONFRONTO REGIONALE - art. 7 CCNL 02.11.2022). Nel caso di variazioni delle eventuali, le somme in questione riguardano l'insieme dei Fondi al fine di evitare duplicazione di risorse iscritte nel Fondo.	-

Ulteriori incrementi da CCNL

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
Art. 103	c. 7 In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili, a valore su risorse appositamente stanziato a carico dei bilanci delle aziende e degli enti, variabili, di un importo, su base annua, non superiore a Euro 68,41 annui pro-capite, applicati alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018.	Incremento previsto dall'art.1 c. 604 della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) di un importo, su base annua, non superiore a euro 68,41 pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018. Le risorse sono destinate espressamente alla remunerazione delle CONDIZIONI DI LAVORO. Tale incremento non è automatico, l'importo è stato comunicato da Regione Veneto con mail del 17.03.2023.	306.066,34
Art. 103	c. 8 In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 293 della legge 30/12/2021, n. 234, con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili sulla base del piano di riparto tra le aziende e gli enti effettuato a livello regionale, previo confronto di cui all'art. 7, comma 1, lett. g) (Confronto regionale), della quota delle predette risorse attribuita a ciascuna Regione, secondo le indicazioni dell'allegata tabella G. Le aziende e gli enti, garantiscono comunque, anche prima del suddetto riparto regionale, la copertura del valore attribuito a titolo di anticipazione dell'indennità di pronto soccorso ai sensi dell'art. 107, comma 4 (Indennità per l'operatività in particolari UO/Service) e la conseguente integrazione delle risorse del presente fondo.	Risorse di cui al Verbale di Contrattazione Regionale del 23.11.2022 comunicato con nota n. 3106 del 03.01.2023 destinate all'attribuzione dell'indennità di Pronto Soccorso. Importo indicato nell'allegato A alla DGR 1639/2022 alla colonna "Risorse assegnate da tabella G (allegata al CCNL 2019-2021) al netto oneri riflessi"	952.797,00
Art.64 CCNL 27/10/2025	c.3 In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 293 della legge 30/12/2021, n. 234, con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili sulla base del piano di riparto tra le aziende e gli enti effettuato a livello regionale, previo confronto di cui all'art. 7, comma 1, lett. g) (Confronto regionale), della quota delle predette risorse attribuita a ciascuna Regione, secondo le indicazioni dell'allegata tabella G. Le aziende e gli enti, garantiscono comunque, anche prima del suddetto riparto regionale, la copertura del valore attribuito a titolo di anticipazione dell'indennità di pronto soccorso ai sensi dell'art. 107, comma 4 (Indennità per l'operatività in particolari UO/Service) e la conseguente integrazione delle risorse del presente fondo.	Risorse di cui alla DGR N.83 del 25 FEBBRAIO 2026 destinate al personale del Comparto Sanità per il riconoscimento dell'indennità di Pronto Soccorso. L'importo è COMPRENSIVO della quota già assegnata con DGR 1639/2022 allegato A) alla colonna "Risorse assegnate da tabella G (allegata al CCNL 2019-2021) al netto oneri riflessi"	

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
Art.64 Ccnl 27/10/2025	c.2 A decorrere dall' 1.1.2024 la parte stabile del fondo di cui al presente articolo è incrementata di un importo, su base annua, pari a euro 54,95 procapite annui, applicato ai ri di dipendenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31.12.2021. (nr. 5185 x 54,95= 284.915,75)		284.915,75

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
Art. 103	c. 10 alle risorse di cui al comma 8 sono altresì sommate eventuali risorse residue relative alle precedenti annualità, del presente Fondo, nonché eventuali risorse residue del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali relative all'anno in corso, con prioritaria destinazione alle voci di cui al comma 9, lett. a), b) (Lavoro straordinario e indennità correlate alle condizioni di lavoro)		-
	c. 11 ai trattamenti economici ai sensi di cui al comma 9, lettere a), b), c) (Lavoro straordinario, indennità correlate alle condizioni di lavoro e performance organizzativa ed individuale) è destinata la parte prevalente delle risorse di cui al comma 5 (IRAR+quote risparmi derivanti da contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti pubblici o privati+quote risparmi derivanti da piani di razionalizzazione+ratei RIA+NO QUOTE derivanti da disposizioni di legge). ALMENO 30% di queste risorse è destinato a finanziare PERFORMANCE INDIVIDUALE		-
	c. 12 In sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, le disponibilità del presente Fondo destinate alla voce di cui al comma 9, lett. c) possono essere ridotte di una quota non superiore al 30% di quanto destinato nell'anno precedente alla medesima voce. La predetta riduzione è computata in aumento del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali ai sensi dell'art. 102, comma 3, lett. d).	Riguarda eventuali risorse che le parti concordano di trasferire al Fondo Incarichi, progressioni economiche e indennità professionali art. 102 CCNL 02.11.2022).	-
Art.11	DL 35/2019 convertito in L.60/2019 Risorse previste per applicazione Art.11 D.L. 35/2019 "Decreto Calabria". Le risorse previste considerano per l'anno 2024 la variazione in aumento del personale rispetto all'anno 2018 e devono essere destinate ai fondi contrattuali proporzionalmente al loro ammontare. Valore definitivo quantificato dalla Regione Veneto nota n.183482 del 09/04/2025 e con mail del 12.03.2026		1.671.228,86

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Risorse variabili.

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
c. 5 lett. a)	delle risorse non consolidate regionali (RAR) derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 4, lett. b) e comma 5 del CCNL del 7/4/1999 (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali) come modificato dall'art. 33, comma 1, del CCNL del 19/4/2004 (Risorse per la contrattazione integrativa), alle condizioni e con i vincoli ivi indicati, con destinazione alle finalità di cui al comma 8 lettera c), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) (Confronto regionale);	Si tratta di Risorse aggiuntive Regionali. Devono essere indicate nel fondo, ESCLUSIVAMENTE nel caso in cui la Regione con apposita autorizzazione, preveda tale il presente: Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane dott. Flavia Naverio	-

Art.103	c. 5 lett. b)	delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge n. 449/1997: (quote risparmi derivanti da contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti pubblici o privati)				-
	c. 5 lett. c)	della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 14, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98: [Piani di razionalizzazione]				-
	c. 5 lett. d)	delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'articolo dall'art. 113, D. Lgs. n. 50/2016 [Incentivi funzioni tecniche] e quelle di cui all'art. 8 del DM 29.12.2002				-
	c. 5 lett. d)	delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'articolo dall'art. 113, D. Lgs. n. 50/2016 e quelle di cui all'art. 8 del DM 28/2/1997: Risorse Speciali			Accordo aziendale recepito con Delibera del Direttore Generale n.288 del 05/03/2025	251.260,00
	c. 5 lett. e)	le risorse di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) comma 3, lett. a) relative all'anno di cessazione, calcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori ai quindici giorni. (RATEI RIA)			VALORE MENSILE (VALORE RATEO) della RIA (Ributazione Individuale di Anzianità) per il personale cessato e riferito all'ANNO PRECEDENTE - STAMPA GPI HR BILS150	23.763,95

Riduzioni

Riferimento normativo		Descrizione	Riferimento normativo		Importo
Art. 103	c. 4	Riduzione del Fondo delle risorse confluite nel Fondo incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali ai sensi art. 102, c. 3, lett. b)		Importo corrispondente al valore dell'indennità di cui all'art. 86 c. 5 CCNL 21.05.2018 (voce 3100 indennità), riferita agli operatori professionali coordinatori - capo sala ed ostetriche - che operano su UN SOLO TURNO e responsabili organizzazione dell'assistenza infermieristica ed obitergiera dei servizi diagnosi e cura. L'importo è di € 25,82 x 12 mensilità pari ad € 309,84 annui. Questa indennità viene soppressa al 31.12.2022, in quanto riassorbibile (compresa) nel valore della componente fissa per incarichi di media ed elevata complessità. Rilevare importo spesa al 31.12.2022. SI TRATTA DI QUELLE POSIZIONI CHE NON SONO STATE OGGETTO DI TRASPOSIZIONE DEGLI INCARICHI AI SENSI DELL'ART. 36 CCNL 02.11.2022. Vedi art.102 c.3 lett.8	-

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

Decurtazioni

Riferimento normativo		Descrizione	Riferimento normativo		Importo
Art. 71, comma 1, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008, n. 133		Per i periodi di assenza per malattia, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nei primi 10 giorni è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero, day hospital, patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti concorrono al miglioramento dei redditi di bilancio. Le somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.			- 1.262,73
Art. 23 c.2 D.lgs 75/2017 Dec.fondo rispetto limite 2016		Incremento non spendibile nel fondo per quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e dall'art. 11, comma 1, del D.L. 135/2018, convertito in legge dalla L. 12/2019 (aumento RIA art.103 c.5, lett. E)ccnl 02.11.2022)		Incremento non spendibile nel fondo per quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e dall'art. 11, comma 1, del D.L. 135/2018, convertito in legge dalla L. 12/2019	- 23.763,95
L.R. 19/2016.		Riduzione graduale dei fondi conseguente al trasferimento di funzioni, personale e risorse ad Azienda Zero, in attuazione della L.R. 19/2016.		Riduzione graduale dei fondi conseguente al trasferimento di funzioni, personale e risorse ad Azienda Zero, in attuazione della L.R. 19/2016. Riduzione complessiva quota A) dell'accordo 10/09/2008 tra Azienda Zero, Uls 9 e CO.SS. Compario Sanità.	- 152.000,00
				Riduzione graduale dei fondi conseguente al trasferimento di funzioni, personale e risorse ad Azienda Zero, in attuazione della L.R. 19/2016. Riduzione complessiva quota B) dell'Accordo 10/09/2008	- 149.000,00
Art.6 bis D.lgs 165/2001		Decurtazione temporanea per externalizzazione		valore consuntivo	- 49.377,20
		TOTALE DECURTAZIONE DEL FONDO			- 375.403,88

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

AMMONTARE DEL FONDO 2024 (totale della sezione III.1.1 + totale della sezione III.1.2 – decurtazioni della sezione III.1.3) EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE	16.396.180,39
--	---------------

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

REFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE	Importo
		-
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente allocate all'esterno (v.sezione III.1.5))		Importo
Totale del fondo "netto"- importo liquidabile -		16.396.180,39

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate:

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
c. 2	Fondo consolidato alla data del 31.12.2022 è costituito da:		
c. 2 lett. a)	risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alle indennità di incarico nonché all'indennità di coordinamento - già ad esaurimento - di cui al capo II, titolo III del CCNL comparto Sanità sottoscritto il 21/5/2018;	CCNL 21.05.2018 Art. 80 c.2 lett. b)	1.059.000,00
		CCNL 02.11.2022 Art. 32c. 8	3.218.616,16
		CCNL 02.11.2022 Art. 101 c.1	381.095,00
c. 2 lett. b)	risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate ai trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32 comma 5, secondo alinea (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito della trasposizione dei precedenti incarichi nel nuovo sistema degli incarichi ai sensi dell'art. 36 (trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi); [indennità particolari condizioni lavoro (operatori su un turno) pari ad Euro 25,82 mensili]	CCNL 02.11.2022 Art. 32 c.5	15.801,84
c. 2 lett. c)	risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alla corresponsione dell'indennità di qualificazione professionale e delle indennità professionali specifiche;	CCNL 21.05.2018 Art. 80 c.2 lett. b2)	-
		CCNL 21.05.2018 Art. 80 c.2 lett. b3)	1.023.705,55
c. 2 lett. d)	risorse del precedente Fondo premialità e fasce di cui all'art. 81 del CCNL 21/5/2018 a copertura dei differenziali di professionalità attribuiti ai sensi dell'art. 99, comma 3, lett. b) (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) mediante consolidamento delle fasce retributive già maturate dal personale al momento della trasposizione al nuovo sistema di classificazione professionale;	CCNL 02.11.2022 Art. 99 c.3 lett. b)	12.930.023,56
		CCNL 02.11.2022 Art. 101 c.2	534.671,80
		CCNL 21.05.2018 Art. 81 c.3 lett. a)	378.358,00
c. 2 lett. e)	risorse, già a carico del bilancio, corrispondenti alle differenze tabellari tra D e Ds, a ulteriore copertura dei differenziali di professionalità di cui alla lett. d);	CCNL 02.11.2022 Art. 99 c.3 lett. b)	189.833,28
TOTALE RISORSE CONSOLIDATE AL 31/12/2022			19.731.105,19

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
Art.63 Ccnl 27/10/2025 c.2	A decorrere dall'1.1.2024 la parte stabile del fondo di cui al presente articolo è incrementata di un importo, su base annuo, pari a euro 45,15 procapite annui, applicato al nr di dipendenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31.12.2021. (nr. 5185 x 45,15 = 234.102,75)		234.102,75

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
c. 3 lett. a)	degli importi annuali della RIA non più corrisposti al personale cessato dal servizio, a decorrere dall'anno successivo a quello di cessazione; (RIA quota su base annua)		535.449,84
c. 3 lett. b)	degli importi annuali delle risorse del Fondo premialità e condizioni di lavoro di cui all'art. 103 destinate a eventuali trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32, comma 5, secondo alinea (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito dell'applicazione del capo III del titolo III del presente CCNL: [indennità particolari condizioni lavoro (operatori su un turno) pari ad Euro 25,82 mensili]		-
c. 3 lett. c)	delle risorse che saranno eventualmente determinate in applicazione dell'articolo 39, commi 4, lett. b) (quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione integrativa) e 8 (Incremento fondi per aumento dotazione organica) del CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) (Confronto regionale), evitandosi a tal fine ogni duplicazione di risorse rispetto a quanto destinato al Fondo premialità e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 3);		-
c. 3 lett. d)	della riduzione del Fondo premialità e condizioni di lavoro operata ai sensi dell'art. 103, comma 12. (trasferimento quota non superiore al 30% da Fondo premialità e condizioni lavoro stabilito in sede di contrattazione integrativa)		-

Ulteriori incrementi da CCNL

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
-----------------------	-------------	-----------------------	---------

Art. 102	c. 5	Le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) e con la decorrenza ivi indicata, di un importo, su base annua, non superiore a Euro 145,53 pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018, a valere su risorse appositamente stanziata a carico dei bilanci delle aziende o degli enti. Le risorse di cui al presente comma sono destinate alla remunerazione degli incarichi di cui all'art. TITOLO III - CAPO III (Sistema degli incarichi).		Incremento previsto dall'art. 1 c. 612 della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) di un importo, su base annua, non superiore a euro 145,53 pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018. Le risorse sono destinate espressamente alla remunerazione degli INCARICHI DI CUI al TITOLO III - CAPO III. Tale incremento non è automatico, l'importo è stato comunicato da Regione Veneto con mail del 17.03.2023.	651.101,22
Art.11	DL 35/2019 convertito in L.60/2019	Risorse previste per applicazione Art.11 D.L. 35/2019 "Decreto Calabria". Le risorse provvisorie considerano per l'anno 2025 la variazione in aumento del personale rispetto all'anno 2018 e devono essere destinate ai fondi contrattuali proporzionalmente al loro ammontare. Valore definitivo quantificato dalla Regione Veneto mail del 12.03.2026.			2.025.886,09

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

Decurtazioni

RIFERIMENTO NORMATIVO	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
Art. 71, comma 1, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008, n. 133	Per i periodi di assenza per malattia, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nei primi 10 giorni è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero, day hospital, patologie gravi che richiedano terapie salvavita, i risparmi derivanti concorrono al miglioramento dei redditi di bilancio. Le somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.		- 4.308,30
Art. 23 c.2 D.lgs 75/2017 Dec.fondo rispetto limite 2016	Incremento non spendibile nel fondo per quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e dall'art. 11, comma 1, del D.L. 135/2018, convertito in legge dalla L. 12/2019 (aumento RIA art.102 c.3, lett.1)ccnl 02.11.2022)	Incremento non spendibile nel fondo per quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e dall'art. 11, comma 1, del D.L. 135/2018, convertito in legge dalla L. 12/2019	- 535.449,84
Art.6 bis D.lgs 165/2001	Decurtazione temporanea per esternalizzazione	valore consuntivo	- 7.858,82
TOTALE DECURTAZIONE DEL FONDO			
			- 547.616,96

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

AMMONTARE DEL FONDO 2025 (totale della sezione III.1.1 + totale della sezione III.1.2 – decurtazioni della sezione III.1.3) EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE	22.630.028,13
---	----------------------

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE	Importo
		-
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente allocate all'esterno (v.sezione III.1.5))		Importo
Totale del fondo "netto"- importo liquidabile -		22.630.028,13

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate:

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
c. 2	Fondo consolidato alla data del 31.12.2022 è costituito da:		
Art. 103	risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo Incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. a), b), c) ovvero indennità per incarichi, indennità coordinamento, indennità professionale specifica e indennità qualificazione professionale]] importo su base annua, pari ad € 91 per le unità di personale alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019	CCNL 21.05.2018 Art. 80 c.3 lett.a	8.151.915,33 427.791,00
c. 2 lett. a)			
c. 2 lett. b)	risorse del precedente Fondo premialità e fasce al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo Incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. d), (valore fasce consolidate)		4.701.846,04
TOTALE RISORSE CONSOLIDATE AL 31/12/2022			13.281.552,37

Incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
Art. 103	delle risorse che saranno eventualmente determinate in applicazione dell'articolo 39, commi 4, lett. b) (quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione integrativa) e 8 (incremento fondi per aumento dotazione organica) del CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) (Confronto regionale), evitando così a tal fine ogni duplicazione di risorse rispetto a quanto destinato al Fondo premialità e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 102, comma 3 lett. c);		-

Ulteriori incrementi da CCNL

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
Art. 103	In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 404 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili, a valere su risorse appositamente stanziata a carico dei bilanci delle aziende o degli enti, variabili, di un importo, su base annua, non superiore a Euro 68,41 annui pro-capite, applicati alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018.	Incremento previsto dall'art.1 c. 404 della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) di un importo, su base annua, non superiore a euro 68,41 pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31.12.2018. Le risorse sono destinate espressamente alla remunerazione delle CONDIZIONI DI LAVORO. Tale incremento non è automatico, l'importo è stato comunicato da Regione Veneto con mail del 17.03.2023.	306.066,34
	In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 293 della legge 30/12/2021, n. 234, con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili sulla base del piano di riparto tra le aziende e gli enti effettuato a livello regionale, previo confronto di cui all'art. 7, comma 1, lett. g) (Confronto regionale), della quota delle predette risorse attribuita a ciascuna Regione, secondo le indicazioni dell'allegata tabella G. Le aziende e gli enti, garantiscono comunque, anche prima del suddetto riparto regionale, la copertura del valore attribuito a titolo di anticipazione dell'indennità di pronto soccorso ai sensi dell'art. 107, comma 4 (indennità per l'operatività in particolari UO/Service) e la conseguente integrazione delle risorse del presente fondo.	Risorse di cui al Verbale di Contrattazione Regionale del 23.11.2022 comunicato con nota n. 3104 del 03.01.2023 destinate all'attribuzione dell'indennità di Pronto Soccorso, importo indicato nell'allegato A alla DGR 1639/2022 alla colonna "Risorse assegnate da tabella G (allegata al CCNL 2019-2021) al netto oneri riflessi"	1.123.556,00
Art.64 CCNL 27/10/2025	In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 293 della legge 30/12/2021, n. 234, con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili sulla base del piano di riparto tra le aziende e gli enti effettuato a livello regionale, previo confronto di cui all'art. 7, comma 1, lett. g) (Confronto regionale), della quota delle predette risorse attribuita a ciascuna Regione, secondo le indicazioni dell'allegata tabella G. Le aziende e gli enti, garantiscono comunque, anche prima del suddetto riparto regionale, la copertura del valore attribuito a titolo di anticipazione dell'indennità di pronto soccorso ai sensi dell'art. 107, comma 4 (indennità per l'operatività in particolari UO/Service) e la conseguente integrazione delle risorse del presente fondo.	Risorse di cui alla DGR N.83 del 25 FEBBRAIO 2024 destinate al personale del Comparto Sanità per il riconoscimento dell'indennità di Pronto Soccorso. L'importo è COMPRENSIVO della quota già assegnata con DGR 1639/2022 allegato A) alla colonna "Risorse assegnate da tabella G (allegata al CCNL 2019-2021) al netto oneri riflessi"	

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
Art.64 Ccnl 27/10/2025	A decorrere dall' 1.1.2024 la parte stabile del fondo di cui al presente articolo è incrementata di un importo, su base annua, pari a euro 54,95 procapite annui, applicato al nr di dipendenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31.12.2021. (nr. 5185 x 54,95= 284.915,75)		284.915,75
Art.64 Ccnl 27/10/2026	In attuazione di quanto previsto dall'art.1, comma 121 della legge n.207 del 30 dicembre 2024 (Legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili, a valere su risorse variabili a carico dei bilanci delle aziende e degli enti, di un importo non superiore a euro 71,79 annui pro-capite, applicati alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2021 da destinare prioritariamente all'elevazione prevista dall'art.9, comma 5, lett. K), dell'indennità di turno notturno di cui all'art.67, comma 3, (nr. 5185 x 71,79= 372.231,15)		372.231,15
Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
Art. 103	c. 10 alle risorse di cui al comma 8 sono altresì sommate eventuali risorse residue relative alle precedenti annualità, del presente Fondo, nonché eventuali risorse residue del Fondo Incarichi, progressioni economiche e indennità professionali relative all'anno in corso, con prioritaria destinazione alle voci di cui al comma 9, lett. a), b)	Risorse residue anni 2018 - 2023. Con l'Accordo Aziendale del 27/10/2025, tali risorse sono state destinate a Wellfare Integrativo nella misura di € 350,00 pro-capite per il personale appartenente ai ruoli professionale, tecnico e amministrativo in servizio di 01/09/2025 in analogia a quanto previsto per il personale del ruolo sanitario e socio sanitario nella DGR 1010/2025	274.400,00
	c. 11 ai trattamenti economici di cui al comma 9, lettere a), b), c) (Lavoro straordinario, indennità correlate alle condizioni di lavoro e performance organizzativa ed individuale) è destinata la parte prevalente delle risorse di cui al comma 5 [[IRAR+quote risparmi derivanti da contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti pubblici o privati+quote risparmi derivanti da piani di razionalizzazione+ratei RIA,(NO QUOTE derivanti da disposizioni di legge)]. ALMENO 30% di queste risorse è destinato a finanziare PERFORMANCE INDIVIDUALE		-
	c. 12 In sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, le disponibilità del presente Fondo destinate alla voce di cui al comma 9, lett. c) possono essere ridotte di una quota non superiore al 30% di quanto destinato nell'anno precedente alla medesima voce. La predetta riduzione è computata in aumento del Fondo Incarichi, progressioni economiche e indennità professionali ai sensi dell'art. 102, comma 3, lett. a).	Riguarda eventuali risorse che le parti concordano di trasferire al presente fondo e che provengono dal Fondo Premialità e Condizioni di Lavoro art. 103 CCNL 02.11.2022). Se la scelta delle parti concordata in sede di contrattazione integrativa sarà quella del trasferimento di quote di Fondo per una quota non superiore al 30%, la quota a prendere a riferimento sarà quella relativa a risorse stitiche e certe di competenza all'anno 2022 per la parte del fondo relativo alla sola premialità. Si precisa che si tratta di una facoltà e non di un obbligo. Non c'è una decorrenza determinata. ESCLUSO Risorse art.11 DL 35/2019 Risorse DI Calabria	-
Art.11	DL 35/2019 convertito in L.40/2019 Risorse previste per applicazione Art.11 D.L. 35/2019 "Decreto Calabria". Le risorse provvisorie considerano per l'anno 2025 la variazione in aumento del personale rispetto all'anno 2018 e devono essere destinate ai fondi contrattuali proporzionalmente al loro ammontare. Valore definitivo quantificato dalla Regione Veneto mail del 12.03.2026.		1.458.446,69

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Risorse variabili.

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
c. 5 lett. a)	delle risorse non consolidate regionali (RAR) derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 4, lett. b) e comma 5 del CCNL del 7/4/1999 (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali) come modificata dall'art. 33, comma 1, del CCNL del 19/4/2004 (Risorse per la contrattazione integrativa), alle condizioni e con i vincoli ivi indicati, con destinazione alle finalità di cui al comma 8 lettera c), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) (Confronto regionale).	Si tratta di Risorse aggiuntive Regionali. Devono essere indicate nel fondo, ESCLUSIVAMENTE nel caso in cui la Regione con apposita autorizzazione, preveda tale Il Proprietario: Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane dott. Flavia Naverio	-
DELIBERAZIONE DEL 08/06/2025 DEL COMITATO GENERALE N. 103 FONDO PREMIALITA' e CO			

Art.103	c. 5 lett. b)	delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge n. 449/1997: (quote risparmi derivanti da contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti pubblici o privati)			-
	c. 5 lett. c)	della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98: [Piani di razionalizzazione]			-
	c. 5 lett. d)	delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'articolo dall'art. 113, D. Lgs. n. 50/2016 [Incentivi funzioni tecniche] e quelle di cui all'art. 8 del DM 28/2/1997;			-
	c. 5 lett. d)	delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'articolo dall'art. 113, D. Lgs. n. 50/2016 e quelle di cui all'art. 8 del DM 28/2/1997: Risorse Spital		Accordo aziendale del 26/02/2026	255.817,04
	c. 5 lett. e)	le risorse di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) comma 3, lett. a) relative all'anno di cessazione, calcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori ai quindici giorni. (RATEI RIA)		VALORE MENSILE (VALORE RATEO) della RIA (Retribuzione Individuale di Anzianità) per il personale cessato e riferito all'ANNO PRECEDENTE – STAMPA GPI HR_BIL5150	30.608,05
L.R. n.24/2024 -DGR 1010 del 02/09/2025 DDR 133 DEL 23/09/2025		La Regione del Veneto ha disposto, per il periodo 2025-2027, l'incremento dei fondi contrattuali delle Aziende e Enti del SSR con la L.R. N.26 DEL 29/10/2024, destinando risorse aggiuntive fino a un max del 2% del monte salari 2018; con DGRV n. 1010 del 02/09/2025 ha ripartito provvisoriamente tali risorse per le varie aziende e successivamente in misura definitiva con DDR 133 DEL 23/09/2025. (risorse di natura variabile in deroga al limite di cui al D.L.75/2017)		Risorse regionali (euro 1.472.450 destinate a Welfare ed euro 128.296 destinate a fondi contrattuali) Accordo aziendale del 15.11.2025	128.296,00
L.R. n.24/2024 -DGR 1010 del 02/09/2025 DDR 133 DEL 23/09/2025		La Regione del Veneto ha disposto, per il periodo 2025-2027, l'incremento dei fondi contrattuali delle Aziende e Enti del SSR con la L.R. N.26 DEL 29/10/2024, destinando risorse aggiuntive fino a un max del 2% del monte salari 2018; con DGRV n. 1010 del 02/09/2025 ha ripartito provvisoriamente tali risorse per le varie aziende e successivamente in misura definitiva con DDR 133 DEL 23/09/2025. Una quota pari a € 350.00 pro-capite è stata destinata per l'attivazione di una misura di Welfare Integrativo attraverso la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale a favore dei dipendenti in servizio al 01 settembre di ciascun degli anni 2025, 2026 e 2027. Per l'anno 2025 euro 1.472.450 nr. 4207 x 350.		Risorse regionali (euro 1.472.450 destinate a Welfare ed euro 128.296 destinate a fondi contrattuali) Accordo aziendale del 27/10/2025	1.472.450,00

Riduzioni

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
Art. 103 c. 4	Riduzione del Fondo delle risorse confluite nel Fondo Incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali ai sensi art. 102, c. 3, lett. b)	Importo corrispondente al valore dell'indennità di cui all'art. 86 c. 5 CCNL 21.05.2018 (voce 3100 Indennità), riferita agli operatori professionali coordinatori – capo sala ed osteriche – che operano su UN SOLO TURNO e responsabili organizzazione dell'assistenza infermieristica ed obitergiera dei servizi diagnosi e cura. L'importo è di € 25,82 x 12 mensilità pari ad € 309,84 annui. Questa indennità viene soppressa al 31.12.2022, in quanto riassorbibile (compresa) nel valore della componente fissa per incarichi di media ed elevata complessità. Rilevare importo speso al 31.12.2022. SI TRATTA DI QUELLE POSIZIONI CHE NON SONO STATE OGGETTO DI TRASPOSIZIONE DEGLI INCARICHI AI SENSI DELL'ART. 36 CCNL 02.11.2022. Vedi art.102 c.3 lett.8	-

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

Decurtazioni

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
Art. 71, comma 1, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008, n. 133	Per i periodi di assenza per malattia, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nei primi 10 giorni è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero, day hospital, patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio. Le somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa		- 1.069,88
Art. 23 c.2 D.lgs 75/2017 Dec.fondo rispetto limite 2016	Incremento non spendibile nel fondo per quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e dall'art. 11, comma 1, del D.L. 135/2018, convertito in legge dalla L. 12/2019 (aumento RIA art.103 c.5, lett.E)ccnl 02.11.2022)	Incremento non spendibile nel fondo per quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e dall'art. 11, comma 1, del D.L. 135/2018, convertito in legge dalla L. 12/2019	- 30.608,05
L.R. 19/2016.	Riduzione graduale dei fondi conseguente al trasferimento di funzioni, personale e risorse ad Azienda Zero, in attuazione della L.R. 19/2016.	Riduzione graduale dei fondi conseguente al trasferimento di funzioni, personale e risorse ad Azienda Zero, in attuazione della L.R. 19/2016. Importo per l'anno 2020 da Azienda Zero. Riduzione complessiva quota A) dell'accordo 10/09/2008 fra Azienda Zero, Usls 9 e OO.SS. Comparto Sanità.	- 152.000,00
		Riduzione graduale dei fondi conseguente al trasferimento di funzioni, personale e risorse ad Azienda Zero, in attuazione della L.R. 19/2016. Riduzione complessiva quota B) dell'Accordo 10/09/2008	- 149.000,00
Art.6 bis D.lgs 165/2001	Decurtazione temporanea per esternalizzazione	valore consuntivo	- 58.065,20
TOTALE DECURTAZIONE DEL FONDO			- 390.743,13

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

AMMONTARE DEL FONDO 2025 (totale della sezione III.1.1 + totale della sezione III.1.2 – decurtazioni della sezione III.1.3) EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE	18.597.596,26
---	----------------------

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE	Importo
		-
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente allocate all'esterno (v.sezione III.1.5.)		Importo
Totale del fondo "netto"- importo liquidabile -		18.597.596,26

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate:

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
c. 2	Fondo consolidato alla data del 31.12.2022 è costituito da:		
c. 2 lett. a)	risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alle Indennità di incarico nonché all'indennità di coordinamento - già ad esaurimento - di cui al capo II, titolo III del CCNL comparto Sanità sottoscritto il 21/5/2018;	CCNL 21.05.2018 Art. 80 c.2 lett. b)1	Risorse consolidate al 31.12.2017 destinate all'INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (art. 34 CCNL 07.04.1999, art. 11 CCNL 20.09.2001 e art. 49 CCNL integrativo 20.09.2021 - Misura Indennità di funzione) e all'INDENNITA' DI COORDINAMENTO (art. 10 CCNL 20.09.2001-2° biennio, art. 5 CCNL integrativo 20.09.2001 e art. 4 CCNL 10.04.2008 - Coordinamento);
		CCNL 02.11.2022 Art. 32c. 8	Importo dell'indennità di qualificazione professionale (voce 30200) per l'importo di € 930,00, destinate al personale afferente all'Area dei Professionisti della salute e dei funzionari ai quali da 01.01.2023 viene attribuito incarico professionale di base il cui importo è stabilito in € 1.000,00
		CCNL 02.11.2022 Art. 101 c.1	Incremento a decorrere dal 01.01.2021. Importo pari ad € 84,50 pro-capite applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31.12.2018. PER NUMERO DIPENDENTI al 31.12.2018: STAMPA HR GPI stampa COMO16461 n. 4.510.
c. 2 lett. b)	risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate ai trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32 comma 5, secondo alinea (trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito della trasposizione dei precedenti incarichi nel nuovo sistema degli incarichi ai sensi dell'art. 36 (trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi): [Indennità particolari condizioni lavoro (operatori su un turno) pari ad Euro 25,82 mensili]	CCNL 02.11.2022 Art. 32 c.5	Incremento per l'importo corrispondente al valore dell'indennità di cui all'art. 86 c. 5 CCNL 21.05.2018 (voce 3100 indennità per funzionari particolari), riferita agli operatori professionali coordinatori - capo sala ed estetiste - che operano su UN SOLO TURNO e responsabili organizzazione dell'assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi diagnosi e cura. L'importo è di € 25,82 x 12 mensilità pari ad € 309,84 annui. Questa indennità viene soppressa al 31.12.2022, in quanto riassorbita (compresa) nel valore della componente fissa per incarichi di media ed elevata complessità. Importo spesa al 31.12.2022.
c. 2 lett. c)	risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alla corresponsione dell'indennità di qualificazione professionale e delle indennità professionali specifiche;	CCNL 21.05.2018 Art. 80 c.2 lett. b)2	Risorse consolidate al 31.12.2017 destinate al valore dell'INDENNITA' DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE (art. 45 c. 1 e 2 CCNL 01.09.1995 - indennità qualificazione professionale e valorizzazione responsabilità - e art. 2 c. 3 CCNL 27.06.1996 - ridefinizione finanziamento fondo corresponsione trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro)
		CCNL 21.05.2018 Art. 80 c.2 lett. b)3	Risorse consolidate al 31.12.2017 destinate al valore dell'INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA di cui alla Tabella C CCNL 05.06.2006
c. 2 lett. d)	risorse del precedente Fondo premialità e fasce di cui all'art. 81 del CCNL 21/5/2018 a copertura dei differenziali di professionalità attribuiti ai sensi dell'art. 99, comma 3, lett. b) (trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) mediante consolidamento delle fasce retributive già maturate dal personale al momento della trasposizione al nuovo sistema di classificazione professionale;	CCNL 02.11.2022 Art. 99 c.3 lett. b)	Importo delle fasce in godimento al 31.12.2022 che dal 01.01.2023 vengono sopresse e sostituite dai nuovi DEP (art. 19 CCNL 02.11.2022). Valore delle fasce nel suo ammontare teorico al 31.12.2022. Stampa GPI HR BLS156.
		CCNL 02.11.2022 Art. 101 c.2	Incremento ai sensi dell'art.101 comma 2 al fine di garantire la corresponsione a carico del Fondo premialità e fasce dell'intero valore delle fasce attribuite - Importo corrispondente al valore rivalutazione fasce da 01.01.2021. Stampa GPI HR COMO16461 anno 2021
		CCNL 21.05.2018 Art. 81 c.3 lett. a)	Importo inserito nel Fondo Premialità e Fasce (ex art. 81) quale incremento rivalutazione valore fasce art. 76 CCNL 21.05.2018 (tabella A CCNL 21.05.2018) (valore di incremento riferito a decorrenza 01.04.2018)
c. 2 lett. e)	risorse, già a carico del bilancio, corrispondenti alle differenze tabellari fra D e D+, a ulteriore copertura dei differenziali di professionalità di cui alla lett. d);	CCNL 02.11.2022 Art. 99 c.3 lett. b)	Incremento delle risorse corrispondenti alle differenze tabellari fra U e Us per il numero dei dipendenti collocati all'01.01.2023 nell'ex posizione economica D+.
			Valore intero per tutti i dipendenti (differenza 162,11x13= 1.977,43 a n.24 dipendenti al 31.12.2022)
TOTALE RISORSE CONSOLIDATE AL 31/12/2022			19.731.105,19

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
Art.63 Ccnl 27/10/2025 c.2	A decorrere dall'1.1.2024 la parte stabile del fondo di cui al presente articolo è incrementata di un importo, su base annuo, pari a euro 45,15 procapite annui, applicato al nr di dipendenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31.12.2021. (nr. 5185 x 45,15= 234.102,75)		234.102,75

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
c. 3 lett. a)	degli importi annuali della RIA non più corrisposti al personale cessato dal servizio, a decorrere dall'anno successivo a quello di cessazione; (RIA quota su base annua)		Valore annuo della RIA (Retribuzione Individuale di Anzianità) per il personale cessato e riferito all'ANNO PRECEDENTE (nel Fondo anno 2023 si rileva RIA ANNO INTERO 2022) - STAMPA GPI HR BLS150 (Differenza RIA CESSATI - RIA ASSUNTI Importi rapportati ad ANNO) anno 2018-2024
c. 3 lett. b)	degli importi annuali delle risorse del Fondo premialità e condizioni di lavoro di cui all'art. 103 destinate a eventuali trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32, comma 5, secondo alinea (trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito dell'applicazione del capo III del titolo III del presente CCNL: [Indennità particolari condizioni lavoro (operatori su un turno) pari ad Euro 25,82 mensili]		Importo corrispondente al valore dell'indennità di cui all'art. 86 c. 5 CCNL 21.05.2018 (voce 3100 indennità), riferita agli operatori professionali coordinatori - capo sala ed estetiste - che operano su UN SOLO TURNO e responsabili organizzazione dell'assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi diagnosi e cura. L'importo è di € 25,82 x 12 mensilità pari ad € 309,84 annui. Questa indennità viene soppressa al 31.12.2022, in quanto riassorbita (compresa) nel valore della componente fissa per incarichi di media ed elevata complessità. Rilevare importo spesa al 31.12.2022. SI TRATTA DI QUELLE POSIZIONI CHE NON SONO STATE OGGETTO DI TRASPOSIZIONE DEGLI INCARICHI AI SENSI DELL'ART. 36 CCNL 02.11.2022
c. 3 lett. c)	delle risorse che saranno eventualmente determinate in applicazione dell'articolo 39, commi 4, lett. b) (quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione integrativa) e 8 (Incremento fondi per aumento dotazione organica) del CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) (Confronto regionale), evitando a tal fine ogni duplicazione di risorse rispetto a quanto destinato al Fondo premialità e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 7;		Risorse che derivano da una precisa indicazione regionale (CONFRONTO REGIONALE - art. 7 CCNL 02.11.2022). Nel caso si verifichi tale evenienza, le somme in questione riguardano l'insieme dei Fondi al fine di evitare duplicazione di risorse iscritte nel Fondo.
c. 3 lett. d)	della riduzione del Fondo premialità e condizioni di lavoro operata ai sensi dell'art. 103, comma 12. (trasferimento quota non superiore al 30% da Fondo premialità e condizioni lavoro stabilito in sede di contrattazione integrativa)		Risorse trasferite al presente fondo e che provengono dal Fondo Premialità e Condizioni di Lavoro art. 103 CCNL 02.11.2022.

Ulteriori incrementi da CCNL

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
-----------------------	-------------	-----------------------	---------

Art. 102	c. 5	Le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) e con la decorrenza ivi indicata, di un importo, su base annua, non superiore a Euro 145,53 pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018, a valere su risorse appositamente stanziata a carico dei bilanci delle aziende o degli enti. Le risorse di cui al presente comma sono destinate alla remunerazione degli incarichi di cui all'art. TITOLO III - CAPO III (Sistema degli incarichi).		Incremento previsto dall'art. 1 c. 612 della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) di un importo, su base annua, non superiore a euro 145,53 pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018. Le risorse sono destinate espressamente alla remunerazione degli INCARICHI DI CUI al TITOLO III - CAPO III. Tale incremento non è automatico, l'importo è stato comunicato da Regione Veneto con mail del 17.03.2023.	651.101,22
Art. 11	DL 35/2019 convertito in L. 60/2019	Risorse previste per applicazione Art.11 D.L. 35/2019 "Decreto Calabria". Le risorse sono provvisorie stimate sul valore per l'anno 2025. Valore provvisorio quantificato dalla Regione Veneto mail del 12.03.2026.			2.025.886,09

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

Decurtazioni

RIFERIMENTO NORMATIVO	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
Art. 71, comma 1, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008, n. 133	Per i periodi di assenza per malattia, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nei primi 10 giorni è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero, day hospital, patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti concorrono al miglioramento dei salari di bilancio. Le somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.		-
Art. 23 c.2 D.lgs. 75/2017 Dec.fondo rispetto finele 2016	Incremento non spendibile nel fondo per quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e dall'art. 11, comma 1, del D.L. 135/2018, convertito in legge dalla L. 12/2019 (aumento RIA art.102 c.3, lett.1)ccni 02.11.2022)	Incremento non spendibile nel fondo per quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e dall'art. 11, comma 1, del D.L. 135/2018, convertito in legge dalla L. 12/2019	- 563.050,92
Art.6 bis D.lgs 165/2001	Decurtazione temporanea per esternalizzazione	valore stimato su 2025	- 7.858,82
TOTALE DECURTAZIONE DEL FONDO			- 570.909,74

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

AMMONTARE DEL FONDO 2025 (totale della sezione III.1.1 + totale della sezione III.1.2 – decurtazioni della sezione III.1.3) EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE	22.634.336,43
--	---------------

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE	Importo
		-
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v.sezione III.1.5.)		Importo
Totale del fondo "netto" - importo liquidabile -		22.634.336,43

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate:

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
Art. 103	c. 2 Fondo consolidato alla data del 31.12.2022 è costituito da: risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi al netto delle quote di cui all'art. 102 [(Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. a), b), c) ovvero indennità per incarichi, indennità coordinamento, indennità professionale specifica e indennità qualificazione professionale]]	Risorse consolidate al 31.12.2017 dell'ex Fondo Incarichi e Condizioni di lavoro [ex art. 80], al NETTO di quanto consolidato nel fondo di cui all'art. 102 e riferito alle seguenti voci: A) INDENNITA' DI INCARICO e di COORDINAMENTO (Vedi art. 102 comma 2 lett. a); B) TRATTAMENTI ACCESSORI ASSORBITI NELLA TRASPOSIZIONE INCARICHI DI CUI ART. 36 (Vedi art. 102 c. 2 lettera b); C) INDENNITA' PROFESSIONALI: IQP ed IPS (Vedi art. 102 c.2 lettera c)	8.151.915,33
	c. 2 lett. a) Importo su base annua, pari ad € 91 per le unità di personale alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019	CCNL 21.05.2018 Art. 80 c.3 lett. a	427.791,00
	c. 2 lett. b) risorse del precedente Fondo premialità e fasce al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. d), (valore fasce consolidate)	Risorse consolidate al 31.12.2017 dell'ex Fondo Premialità e Fasce [ex art. 81], al NETTO delle quote riferite a copertura dei differenziali di professionalità attribuiti ai sensi di quanto disposto dall'art. 99 comma 3 lettera b). Vedi art. 102 c.2 lett. D	4.701.846,04
TOTALE RISORSE CONSOLIDATE AL 31/12/2022			13.281.552,37

Incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
Art. 103	c. 3 delle risorse che saranno eventualmente determinate in applicazione dell'articolo 39, commi 4, lett. b) (quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione integrativa) e 8 (Incremento fondi per aumento dotazione organica) del CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) (Confronto regionale), evitando così a tal fine ogni duplicazione di risorse rispetto a quanto destinato al Fondo premialità e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 102, comma 3 lett. c);	Risorse che derivano da una precisa indicazione regionale (CONFRONTO REGIONALE - art. 7 CCNL 02.11.2022). Nel caso si verifichi tale eventualità, le somme in questione riguardano l'insieme dei Fondi al fine di evitare duplicazione di risorse iscritte nel Fondo.	-

Ulteriori incrementi da CCNL

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
Art. 103	c. 7 In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili, a valore su risorse appositamente stanziata a carico dei bilanci delle aziende o degli enti, variabili, di un importo, su base annua, non superiore a Euro 68,41 annui pro-capite, applicati alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018.	Incremento previsto dall'art.1 c. 604 della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) di un importo, su base annua, non superiore a euro 68,41 pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31.12.2018. Le risorse sono destinate espressamente alla remunerazione delle CONDIZIONI DI LAVORO. Tale incremento non è automatico, l'importo è stato comunicato da Regione Veneto con mail del 17.03.2023.	306.066,34
	c. 8 In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 293 della legge 30/12/2021, n. 234, con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili sulla base del piano di riparto tra le aziende e gli enti, effettuato a livello regionale, previo confronto di cui all'art. 7, comma 1, lett. g) (Confronto regionale), della quota delle predette risorse attribuita a ciascuna Regione, secondo le indicazioni dell'allegata tabella G. Le aziende e gli enti, garantiscono comunque, anche prima del suddetto riparto regionale, la copertura del valore attribuito a titolo di anticipazione dell'indennità di pronto soccorso ai sensi dell'art. 107, comma 4 (Indennità per l'operatività in particolari UO/Service) e la conseguente integrazione delle risorse del presente fondo.	Risorse di cui al Verbale di Contrattazione Regionale del 23.11.2022 comunicato con nota n. 3106 del 03.01.2023 destinate all'attribuzione dell'indennità di Pronto Soccorso, importo indicato nell'allegato A alla DGR 1639/2022 alla colonna "risorse assegnate da tabella G (allegata al CCNL 2019-2021) al netto oneri riflessi"	1.288.788,00
Art.64 CCNL 27/10/2025	c.3 In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 293 della legge 30/12/2021, n. 234, con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili sulla base del piano di riparto tra le aziende e gli enti, effettuato a livello regionale, previo confronto di cui all'art. 7, comma 1, lett. g) (Confronto regionale), della quota delle predette risorse attribuita a ciascuna Regione, secondo le indicazioni dell'allegata tabella G. Le aziende e gli enti, garantiscono comunque, anche prima del suddetto riparto regionale, la copertura del valore attribuito a titolo di anticipazione dell'indennità di pronto soccorso ai sensi dell'art. 107, comma 4 (Indennità per l'operatività in particolari UO/Service) e la conseguente integrazione delle risorse del presente fondo.	Risorse di cui alla DGR N.83 del 25 FEBBRAIO 2026 destinate al personale del Comparto Sanità per il riconoscimento dell'indennità di Pronto Soccorso. L'importo è COMPRENSIVO della quota già assegnata con DGR 1639/2022 allegato A) alla colonna "Risorse assegnate da tabella G (allegata al CCNL 2019-2021) al netto oneri riflessi"	

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
Art.64 Ccnl 27/10/2025	c.2 A decorrere dall'1.1.2024 la parte stabile del fondo di cui al presente articolo è incrementata di un importo, su base annua, pari a euro 54,95 procapite annui, applicato al nr di dipendenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31.12.2021. (nr. 5185 x 54,95 = 284.915,75)		284.915,75
Art.64 Ccnl 27/10/2026	c.4 In attuazione di quanto previsto dall'art.1, comma 121 della legge n.207 del 30 dicembre 2024 (Legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili, a valore su risorse variabili a carico dei bilanci delle aziende e degli enti, di un importo non superiore a euro 71,79 annui pro-capite, applicati alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2021 da destinare prioritariamente all'elevazione prevista dall'art.9, comma 5, lett. k), dell'indennità di turno notturno di cui all'art.67, comma 3, (nr. 5185 x 71,79 = 372.231,15)		372.231,15

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
Art. 103	c. 10 alle risorse di cui al comma 8 (sono altresì) sommate eventuali risorse residue relative alle precedenti annualità, del presente Fondo, nonché eventuali risorse residue del Fondo Incarichi, progressioni economiche e indennità professionali relative all'anno in corso, con prioritaria destinazione alle voci di cui al comma 9, lett. a), b)		-
	c. 11 ai trattamenti economici ai sensi del comma 9, lettere a), b), c) (Lavoro straordinario, indennità correlate alle condizioni di lavoro e performance organizzativa ed individuale) è destinata la parte prevalente delle risorse di cui al comma 5 [(RAR+quote risparmi derivanti da contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti pubblici o privati+quote risparmi derivanti da piani di razionalizzazione+ratei RIA+(NO QUOTE derivanti da disposizioni di legge)]. ALMENO 30% di queste risorse è destinato a finanziare PERFORMANCE INDIVIDUALE		-
	c. 12 In sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, le disponibilità del presente Fondo destinate alla voce di cui al comma 9, lett. c) possono essere ridotte di una quota non superiore al 30% di quanto destinato nell'anno precedente alla medesima voce. La predetta riduzione è computata in aumento del Fondo Incarichi, progressioni economiche e indennità professionali ai sensi dell'art. 102, comma 3, lett. a).	Riguarda eventuali risorse che le parti concordano di trasferire al presente fondo e che provengono dal Fondo Premialità e Condizioni di Lavoro art. 103 CCNL 02.11.2022). Se la scelta delle parti concordata in sede di contrattazione integrativa sarà quella del trasferimento di quote di Fondo per una quota non superiore al 30%, la quota a prendere a riferimento sarà quella relativa a risorse storiche e certe di competenza all'anno 2022 per la parte del fondo relativa alla sola premialità. Si precisa che si tratta di una facoltà e non di un obbligo. Non c'è una decorrenza determinata. ESCLUSO Risorse art.11 DL 35/2017 Risorse DL Calabria	-

Art.11	DL 35/2019 convertito in L.60/2019	Risorse previste per applicazione Art.11 D.L. 35/2019 "Decreto Calabria". Le risorse sono provvisorie e stimate sul valore per l'anno 2025. Valore provvisorio quantificato dalla Regione Veneto mail del 12.03.2026.	1.458.446,69
--------	------------------------------------	---	--------------

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Risorse variabili.

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
c. 5 lett. a)	delle risorse non consolidate regionali (RAR) derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 4, lett. b) e comma 5 del CCNL del 7/4/1999 (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali) come modificato dall'art. 33, comma 1, del CCNL del 19/4/2004 (Risorse per la contrattazione integrativa), alle condizioni e con i vincoli ivi indicati, con destinazione alle finalità di cui al comma 5, lettera a), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) (Confronto regionale);	Si tratta di Risorse aggiuntive Regionali. Devono essere indicate nel fondo, ESCLUSIVAMENTE nel caso in cui la Regione con apposita autorizzazione, preveda tale possibilità. Il Proponente: Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane dott. Flavia Naverio	-

Art.103	c. 5 lett. b)	delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge n. 449/1997: (quote risparmi derivanti da contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti pubblici o privati)				-
	c. 5 lett. c)	della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98: [Piani di razionalizzazione]				-
	c. 5 lett. d)	delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'articolo dall'art. 113, D. Lgs. n. 50/2016 [Incentivi funzioni tecniche] e quelle di cui all'art. 8 del DM 28/2/1997;				-
	c. 5 lett. d)	delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'articolo dall'art. 113, D. Lgs. n. 50/2016 e quelle di cui all'art. 8 del DM 28/2/1997: Risorse Spitali				-
	c. 5 lett. e)	le risorse di cui all'art. 102 (Fondo inasprimenti, progressioni economiche e indennità professionali) comma 3, lett. a) relative all'anno di cessazione, calcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori ai quindici giorni. (RATEI RIA)			VALORE MENSILE (VALORE RATEO) della RIA (Ritribuzione individuale di Anzianità) per il personale cessato e riferito all'ANNO PRECEDENTE – STAMPA GPI HR_BIL5150	15.725,27
L.R. n.26/2024 -DGR 1010 del 02/09/2025 DDR 133 DEL 23/09/2025		La Regione del Veneto ha disposto, per il periodo 2025-2027, l'incremento dei fondi contrattuali delle Aziende e Enti del SSR con la L.R. N.26 DEL 29/10/2024, destinando risorse aggiuntive fino a un max del 2% del monte salari 2018; con DGRV n. 1010 del 02/09/2025 ha iparillto provvisoriamente tali risorse per le varie aziende e successivamente in misura definitiva con DDR 133 DEL 23/09/2025. (risorse di natura variabile in deroga al limite di cui al D.L.75/2017)			Risorse regionali (euro 1.472.450 destinate a Welfare ed euro 128.296 destinate a fondi contrattuali) Accordo aziendale del 15.11.2025	128.296,00
L.R. n.26/2024 -DGR 1010 del 02/09/2025 DDR 133 DEL 23/09/2025		La Regione del Veneto ha disposto, per il periodo 2025-2027, l'incremento dei fondi contrattuali delle Aziende e Enti del SSR con la L.R. N.26 DEL 29/10/2024, destinando risorse aggiuntive fino a un max del 2% del monte salari 2018; con DGRV n. 1010 del 02/09/2025 ha iparillto provvisoriamente tali risorse per le varie aziende e successivamente in misura definitiva con DDR 133 DEL 23/09/2025. Una quota pari a € 350,00 pro-capite è stata destinata per l'attivazione di una misura di Welfare Integrativo attraverso la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale a favore dei dipendenti in servizio al 01 settembre di ciascun degli anni 2025, 2026 e 2027. Importo provvisorio stimato su anno 2025			Risorse regionali (euro 1.472.450 destinate a Welfare ed euro 128.296 destinate a fondi contrattuali) Accordo aziendale del 27/10/2025	1.472.450,00

Riduzioni

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
Art. 103	c. 4	Riduzione del Fondo delle risorse confluite nel Fondo Incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali ai sensi art. 102, c. 3, lett. b)	-
		Importo corrispondente al valore dell'indennità di cui all'art. 86 c. 5 CCNL 21.05.2018 (voce 3100 indennità), riferita agli operatori professionali coordinatori – capo sala ed ostetriche – che operano su UN SOLO TURNO e responsabili organizzazione dell'assistenza infermieristica ed obiterghiera dei servizi diagnosi e cura. L'importo è di € 25,82 x 12 mensilità pari ad € 309,84 annui. Questa indennità viene soppressa al 31.12.2022, in quanto riassorbibile (compresa) nel valore della componente fissa per incarichi di media ed elevata complessità. Rilevare importo speso al 31.12.2022. SI TRATTA DI QUELLE POSIZIONI CHE NON SONO STATE OGGETTO DI TRASPOSIZIONE DEGLI INCARICHI AI SENSI DELL'ART. 36 CCNL 02.11.2022. Vedi art.102 c.3 lett.B	-

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

Decurtazioni

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento normativo	Importo
Art. 71, comma 1, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008, n. 133	Per i periodi di assenza per malattia, di dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nei primi 10 giorni è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero, day hospital, patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio. Le somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.		-
Art. 23 c.2 D.lgs 75/2017 Dec.fondo rispetto limite 2016	Incremento non spendibile nel fondo per quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 e dall'art. 11, comma 1, del D.L. 135/2018, convertito in legge dalla L. 12/2019 (aumento RIA art.103 c.5, lett.E)ccnl 02.11.2022)	Incremento non spendibile nel fondo per quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 e dall'art. 11, comma 1, del D.L. 135/2018, convertito in legge dalla L. 12/2019	- 15.725,27
L.R. 19/2016.	Riduzione graduale dei fondi conseguente al trasferimento di funzioni, personale e risorse ad Azienda Zero, in attuazione della L.R. 19/2016.	Riduzione graduale dei fondi conseguente al trasferimento di funzioni, personale e risorse ad Azienda Zero, in attuazione della L.R. 19/2016. Importo per l'anno 2020 da Azienda Zero. Riduzione complessiva quota A) dell'accordo 10/09/2008 tra Azienda Zero, Uls 9 e OO.SS. Comparto Sanità.	- 152.000,00
		Riduzione graduale dei fondi conseguente al trasferimento di funzioni, personale e risorse ad Azienda Zero, in attuazione della L.R. 19/2016. Riduzione complessiva quota B) dell'Accordo 10/09/2008	- 149.000,00
Art.6 bis D.lgs 165/2001	Decurtazione temporanea per externalizzazione	valore stimato su anno 2025	- 58.065,20
TOTALE DECURTAZIONE DEL FONDO			- 374.790,47

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

AMMONTARE DEL FONDO 2025 (totale della sezione III.1.1 + totale della sezione III.1.2 – decurtazioni della sezione III.1.3) EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE	18.233.681,10
---	----------------------

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE	Importo
		-
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente allocate all'esterno (v.sezione III.1.5))		Importo
Totale del fondo "netto"- importo liquidabile -		18.233.681,10

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 774 DEL 24/06/2026

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, lì 24/06/2026

Il Direttore
UOC Affari Generali

Firmato da: Maria Leoni
Ragione: Per Pubblicazione
Data 24-06-2026



TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

UOC Gestione Risorse Umane

TRASMESSA PER CONOSCENZA A: